

UN MEDICO DISTRATTO:
«RESPONSABILITA' POLITICA» E «GIUDIZIO
AMMINISTRATIVO» NEL LOMBARDO-VENETO¹

FILIPPO ROSSI (*)

Nota presentata dal m.e. Gigliola di Renzo Villata
(Adunanza del 6 ottobre 2011)

SUNTO. – Un errore di penna nel prescrivere un antipiretico: una vicenda di malasanità apre uno squarcio sulla responsabilità ai sensi della seconda parte del codice penale austriaco del 1803, nonché sul licenziamento del funzionario pubblico nel Regno Lombardo-Veneto. Alcune riflessioni in vista di future ricerche.

ABSTRACT. – A slip of the pen when prescribing an antipyretic. A story of medical malpractice makes a deep breakthrough in several legal profiles of liability under the second part of the Austrian penal code of 1803, and also over the dismissal of the public official of the Lombardy-Venetia kingdom: reflections on some issues for future research.

(*) Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto. E-mail: filippo.rossi@unimi.it

¹ Si pubblicano qui i primi esiti di una ricerca sulle sanzioni disciplinari irrogate ai pubblici funzionari, poi confluite ne *Il cattivo funzionario. Fra responsabilità penale, amministrativa e disciplinare nel Regno Lombardo-Veneto*, Giuffrè, Milano 2013.

1. PREMESSA: DAL FATTO AL DIRITTO

Sin dai tempi più antichi, l'uomo si è impegnato a studiare i meccanismi del suo corpo: governarne il funzionamento, prevenire l'insorgere delle degenerazioni, procrastinare l'inesorabile. Ora come sempre l'arte medica sconta un'ambizione forte, perché arduo è il suo compito:² grandi e luminosi i successi, dolorose e inevitabili le sconfitte.

Missione in tre tempi, quella ippocratica: dal passato dell'anamnesi, al presente della diagnosi, al futuro della prognosi,³ l'insuccesso ha sempre accompagnato la scienza, e il medico l'ha accettata con la consapevolezza di chi sa che il rischio fa parte del gioco.

Ma cosa diversa dal fallimento è l'imprudenza di chi è chiama-

² I vasti onori tributati alla disciplina che vede l'uomo protagonista, e insieme oggetto di indagine, trovano nel lungo spettro della storia una nutrita congerie di epigoni. Se per Ippocrate «la medicina di tutte le arti è la più preclara» (Ippocrate, *Legge*, I, *Opere di Ippocrate*, a cura di M. Vegetti, Torino, UTET, 2000, 417), certo più dirom-pente – perché fuori dallo spirito di casta – è la propensione di Alberto da Gandino a collocare i medici in un ordine gerarchico idealmente superiore a quello degli avvocati. E così, il *magnus practicus*, dopo aver illustrato la fluida compresenza di modelli che caratterizzava il processo penale del suo tempo, ritaglia nella sua trattazione uno spazio per ammettere con *fair play* che, sulla scorta della cosmologia universale: «... magis est habenda ratio medicorum, qui corpora defendunt, quam eorum, qui defendunt res, ut ff. de variis et extraordinariis cognitionibus l. I. in princ. (D. 50.13.1.1)»: cfr. Alberto da Gandino, *Tractatus de maleficiis*, rubrica *De quibus utilibus questionibus, que non comode adaptantur ad titulos precedentes*, § 15, *Questio insuper talis est*, ed. H. Kantorowicz, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*, Zweiter Band. *Die theorie. Kritische Ausgabe des Tractatus de maleficiis nebst textkritischer Einleitung*, Berlin-Leipzig, Walter de Gruyter & Co., 1926, 372. Ma sulla conflittualità irrisolta fra cappa e stetoscopio il coro delle voci è amplissimo, e non è questa la sede opportuna per occuparsene: per qualche indicazione bibliografica sul tema vedi *infra*, nota 5.

³ G. Cosmacini, *L'arte lunga. Storia della medicina dall'antichità a oggi*, Bari, Laterza, 1997, 393. La funzione diacronica era del resto già sentita dal padre della medicina: «Descrivere il passato, comprendere il presente, prevedere il futuro: questo è il compito» (Ippocrate, *Epidemie*, I, 11, 328). Sulla medicina come arte lunga, specie se rapportata alla brevità della vita umana, vedi le riflessioni di M.G. di Renzo Villata, *Paolo Zacchia, la medicina come sapere globale e la 'sfida' al diritto*, in *Paolo Zacchia. Alle origini della medicina legale, 1584-1659*, a cura di A. Pastore e G. Rossi, Milano, FrancoAngeli, 2008, 9. Altro *leitmotiv* è quello del senso del medico per l'insuccesso, quasi che il male sembri ogni volta sopraffarlo, che le fatiche spese non bastino mai: cfr. Ippocrate, *Aforismi*, a cura di L. Coco, Palermo, Sellerio, 1999, 6.

to alla più ardua delle funzioni. In questo caso la disfatta non è un costo da imputare al bilancio del progresso; il medico va punito per la leggerezza dell'errore; l'errore va punito con le armi del diritto. Se quello positivo cerca di dare risposte alle sempre più complesse esigenze di tutela della società del benessere, contemperandole con la salvaguardia di una categoria che necessariamente trae esperienza dai passi falsi,⁴ la storia fornisce spunti di riflessioni e stimolanti temi di ricerca.⁵

⁴ Penso al recentissimo *Codice della responsabilità del medico: le norme e la giurisprudenza sulla responsabilità civile, penale, deontologica e amministrativa del medico*, a cura di F. Bartolini, Piacenza, La Tribuna, 2011, aggiornato alle recenti riforme dettate dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. L'insanabile contrasto è stato affrontato dalla recente dottrina con varietà di prospettive, ricorrendo talvolta a nomi suadenti e suggestivi per porre l'accento sul dissidio che da sempre connota la professione: cfr. *Medico cura te stesso: libertà e responsabilità nelle professioni sanitarie. Atti del primo Congresso nazionale dell'Associazione Medicina e persona: Maggio, 7-9 giugno 2001*, a cura di L. Belli e M. Bregni, Firenze, Società editrice fiorentina, 2002.

⁵ Nel tentativo di ricomporre le tessere sparse del variopinto mosaico, segnalo, fra gli altri: E. Sandrini, *La professione medica nella dottrina del diritto comune. Secolo XIII-XIV. Parte II*, Padova, CEDAM, 2009; A. Sciumé, *La professione medica nell'età del diritto comune tra esigenze di sperimentazione e rispetto delle norme deontologiche*, e M.G. di Renzo Villata, *Il dibattito sul primato tra scienze della natura e scienze giuridiche. Giuristi e medici a confronto tra Medioevo e Rinascimento*, entrambi in *Gerolamo Cardano nel suo tempo. Atti del Convegno, 16-17 novembre 2001, Castello Visconti di San Vito Somma-Lombardo - Varese*, Pavia, Cardano, 2003, 163-173 e 221-262; G. Pomata, *La promessa di guarigione. Malati e curatori in antico regime*, Roma-Bari, Laterza, 1994; N.-E. Vanzan Marchini, *La professione medica alla fine della Repubblica veneta*, in *Istituzioni culturali, scienza, insegnamento nel Veneto dall'età delle riforme alla Restaurazione (1761-1818)*. Atti del Convegno di Studi, Padova 28-29 maggio 1998), a cura di L. Sitran Rea, Trieste, LINT, 2000, 77-92; S. Onger, *Note sul medico ospedaliero nella Lombardia della Restaurazione*, in *L'arte di guarire. Aspetti della professione medica tra medioevo ed età contemporanea*, a cura di M.L. Betri e A. Pastore, Bologna, CLUEB, 1993, 159-169; A. Forti Messina, *I medici condotti e la professione del medico nell'ottocento*, Società e storia 24 (1984), 101-161; L. Belloni, *La medicina a Milano dal settecento al 1915*, in *Storia di Milano*, Milano 1962, Vol. XVI, 933-1028. Più in generale, invece, sulla storia della medicina: A. Pastore, *Le regole dei corpi. Medicina e disciplina nell'Italia Moderna*, Bologna, Il mulino, 2006; G. Cosmacini, C. Rugarli, *Introduzione alla medicina*, Roma-Bari, Laterza, 2007; L. Premuda, *Storia della medicina: ruoli e prospettive*, Trieste, EUT, 2008.

Sfogliando i fondi dell'Archivio di Stato di Milano, mi sono imbattuto in un errore medico occorso in Lombardia nel 1830.⁶

Non voglio però sviare il lettore dal mio vero intento: questo non è semplicemente un resoconto sulla malasanità nel XIX secolo: articolata, involuppata e frammentata in pareri, referati, voti di preture, di dicasteri e di altri consessi di varia natura, la lunga trafila burocratica che ne seguì apre uno scorcio sulla disciplina del licenziamento nei *Länder* italiani della seconda dominazione austriaca. Si tratta di un istituto poco studiato, che costituisce la spina dorsale di una ricerca, di più ampio respiro, sulle sanzioni disciplinari comminate al funzionario pubblico del Lombardo-Veneto.

Dal fatto al diritto: dalla tragica fatalità prendono le mosse alcune considerazioni sui profili giuridici connessi alla faccenda.

2. LE GRAVI CONSEGUENZE DI UNA SVISTA

A Cremona, nei primi giorni dell'aprile 1830, la ventenne Teresa, figlia del pizzicagnolo e droghiere Vincenzo Zoncada, viene colta da episodi febbrili accompagnati da cefalee.

Il suo medico curante, Pietro Anselmi, ritiene da subito che il caso non desti preoccupazione: preparato e aperto ai moderni ritrovati della chimica farmaceutica, il dottore vuole assicurare alla giovane la guarigione più veloce possibile. Decide quindi di ricorrere a un recente ma collaudato antipiretico, il solfato di chinina, da assumere in via orale, per pillola contenente dodici grammi di principio attivo.⁷

La decisione si dimostra avveduta: alle nove della mattina succes-

⁶ *Archivio di Stato di Milano* (d'ora in poi ASMi), *Uffici e Tribunali Regi*, parte moderna, cart. 412, fasc. n.° 105/1830 *polizia: atti relativi all'inquisizione del dott. Anselmi di Cremona per gravissima negligenza nello stendere una ricetta che fu ragione della morte della giovane Teresa Zoncada per cui fu avvistato da questa giurisdizione politica – sovrana risoluzione 28 novembre in proposito al licenziamento di impiegati*.

⁷ All'ormai superato espediente dei salassi, che pure adotta nei primissimi giorni di cure, Anselmi preferisce un alcaloide vegetale che pochi anni più tardi sarebbe stato salutato alla stregua di «uno dei rimedj più sicuri, che vantare possa la medicina». La citazione è tratta dal paludato *Manuale eclettico dei rimedj nuovi* del chimico Giovanni Ruspini. Redatto allo scopo di «presentare uniti in un libro di poca mole i più interessanti tra i rimedj nuovi, dei quali in questi ultimi tempi tanto si è arricchita la

siva il quadro clinico è in via di miglioramento e la febbre quasi del tutto svanita. Confortato dal buon esito della terapia, Pietro Anselmi prosegue nella direzione imboccata per liberare Teresa dai fastidi della malattia. La cosa migliore sembra somministrarle subito una dose più blanda di chinino, per poi chiudere il ciclo di cure la sera stessa, con la medesima quantità del preparato.

L'occorrente per le capsule è terminato. Per non perdere altro tempo con un caso ormai risolto, il dottore si reca nell'affollata bottega dei signori Zoncada, li informa del miglioramento delle condizioni della figlia e, date loro istruzioni, si allontana dall'emporio convinto che sulla faccenda sia finalmente calato il sipario.

Ma un insieme di sfortunate circostanze trasforma la sospirata guarigione nel più luttuoso degli eventi.

Il ruolo da protagonista lo ha proprio il medico che, per la fretta di dedicarsi ad altre incombenze, scrive la ricetta con poca attenzione. E così, anziché ordinare otto grammi di solfato di chinina, Anselmi prescrive la medesima quantità di solfato di morfina, sostanza velenosa, ma parimenti utilizzata come medicamento (ancorché in dosi minori, specie per i pazienti di tenera età).⁸ Alla leggerezza il

medicina mercè i rapidi progressi della chimica e della farmacia» – così si legge nella *Prefazione* alla prima edizione – lo snello libretto si apre proprio con l'esame delle chine e derivati, fra cui, appunto, il farmaco somministrato a Teresa Zoncada. Scoperte le sue proprietà antipiretiche alle fine degli anni '10, isolato «in maniera certa ed evidente» nel 1820, l'alcaloide diviene in brevissimo tempo l'antifebbre per eccellenza (G. Ruspini, *Manuale eclettico di rimedi nuovi, ossia Raccolta dei preparati e dei semplici di recente scoperti o da poco tempo introdotti in medicina: con la succinta storia d'ogni medicamento, il processo per ottenerlo, le sue proprietà, gli usi, le dosi, ecc.*, Bergamo, Mazzoleni, 1852, e. 1856³, 3). Il medicinale, insomma, faceva proprio al caso della paziente, i cui sintomi, peraltro, ci fanno pensare alla malaria: sebbene aspecifiche, le avvisaglie della parassitosi da plasmodio si accompagnano proprio a mal di testa, brividi e febbre. Importato nel vecchio Continente dal XVI secolo, il principio attivo del chinino era estratto dalla corteccia di un albero peruviano, designato da Carlo Linneo con il nome di *Cinchona*. Cfr. Carlo Linneo, *Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis synonymis, locis. Tomus II. Edictio decima, reformata. Cum privilegio S:ae R:ae M:tis Sveciae*, Holmiae 1759, 929.

⁸ Gravissimo errore: si tratta infatti di un potente narcotico, non di un antipiretico. E pertanto Giovanni Ruspini avverte che, se la morfina di per sé «esercita un'azione molto pronunciata», il suo solfato «ha azione come l'oppio e la morfina, ma più potente ed energica», sicché ne consiglia, per prudenza, una somministrazione oculata in dosi minori (G. Ruspini, *Manuale eclettico*, 32 e 34).

medico aggiunge l'incuria: non rilegge la ricetta e la porge a Vincenzo Zoncada.

Pure il droghiere ci mette del suo. Senza nemmeno leggere il foglietto – proprio lui che qualche conoscenza nel campo doveva pur averla⁹ – si reca presso la farmacia di Carlo Uggeri, lo consegna al bancone, intimando di preparare in fretta il medicinale. Spinto dall'amore paterno, il pizzicagnolo, con due pillole in mano, accorre al capezzale della figlia, e intorno alle dieci – come raccomandatogli dal fidato dottor Anselmi – le somministra il solfato di morfina invece di quello di chinina.

Anche la sfortuna, del resto, gioca il suo ruolo: il caso vuole che, nei pochi minuti in cui un medico distratto prescrive un veleno ad un padre disattento, lo speciale sia momentaneamente assente; al suo posto, dietro al banco, Giuseppe Lighetti, regolarmente iscritto nel registro dei praticanti farmacisti tenuto dalla delegazione provinciale.¹⁰

Nonostante la giovane età, il ragazzo dà prova di un senno maggiore degli adulti lì presenti. Letta la ricetta, il diciassettenne ha infatti da ridire, non senza malcelato stupore, sull'eccessiva dose di morfina: «diavolo, una dose così grossa!». Il padre di Teresa non ascolta le rimostanze del giovane: «il medico fa lui quello che fa», protesta il droghiere, ingiungendo di provvedere con solerzia all'ordinazione.

A questo punto gli eventi si succedono rapidi e portano al tragico epilogo. Carlo Uggeri rientra nella bottega, legge la ricetta che il

⁹ Come si vedrà più oltre, la notificazione del 29 febbraio 1820, n.° 1933-173 = 3538-307, consentiva anche ai droghieri di somministrare al pubblico i medicinali, e, sotto ulteriori cautele, anche i veleni con proprietà curative. *Raccolta degli Atti del Governo e delle disposizioni generali emanate dalle diverse autorità in oggetti sia amministrativi che giudiziari* (d'ora in poi *Atti del Governo*), Milano, Imp. Regia Stamperia, 1820, Vol. I, parte prima, n.° 4, 8-10.

¹⁰ Gli aspiranti farmacisti, a quattordici anni, compiuto «il corso ginnasiale sino alla quarta classe di grammatica inclusivamente», dovevano svolgere cinque anni di alunnato presso un farmacista approvato, per poi frequentare il primo anno di studi presso la facoltà di medicina. V. Guazzo, *Il funzionario pubblico, ossia manuale pratico disciplinare pegli impiegati regii, pegli addetti ai corpi tutelati e pei disciplinati dallo stato, in cui sono e saranno raccolte tutte le prescrizioni delle leggi civili, giudiziarie, amministrative (politico-camerale), ecclesiastiche, militari e penali di ogni genere che si riferiscono al personale di tutti i pubblici funzionari*, Venezia, a cura dell'Autore, 1846, tit. XVII, § 1, 315, e § 53, 334. Cfr., altresì, la circolare n.° 30097 del 29 gennaio 1827, in *Atti del Governo*, Vol. I, parte seconda, n.° 16, 28-30.

praticante gli porge perplesso e, scoperto l'errore, corre trafelato a casa Zoncada. Ma è troppo tardi: il dramma è in atto. Vincenzo ha già fatto ingerire il preparato venefico a Teresa, che, dopo qualche minuto, manifesta i primi segnali di malessere e muore in appena due ore, fra lancinanti dolori, asfissia e paralisi. L'esito dell'autopsia non sorprende: avvelenamento da morfina, assunta circa due ore prima del decesso.

Questi i fatti, ricostruiti dallo zelante Luigi Crespi, consigliere governativo¹¹ e relatore nella «conferenza mista» convocata il 25 settembre 1830 per decidere se conservare o meno il medico in servizio.

Ma per quale motivo la massima espressione del potere politico si occupa dei risvolti di una triste vicenda che integrava gli estremi dell'omicidio colposo? E a quale rito o procedura sta sottesa l'espressione «conferenza mista»? Per rispondere a questi interrogativi è necessario fare qualche passo indietro e analizzare la vicenda nella sua portata complessiva; lontano, insomma, «dal disordine delle cose e dei sentimenti».¹²

3. LA RESPONSABILITÀ POLITICA: LA FACCIA OSCURA DEL GIANO BIFRONTE

Una breve spiegazione, condotta sulle ingiallite pagine del *Gezetzbuch* del 1803, dovrebbe sgombrare il campo dalle incertezze sul primo quesito. Per orientarci nell'intricato ordinamento dei dipartimenti divisi dal Mincio, si deve tenere bene a mente la dicotomia fra *mala in se* e *mala quia prohibita*, vera e propria chiave di volta del siste-

¹¹ Su Luigi Crespi vedi ASMi, *Uffici e Tribunali regi*, parte moderna, cart. 412. Già procuratore generale della Corte dei Conti napoleonica, avvocato, nel 1821 da aggiunto fiscale venne promosso a consigliere. Molto stimato dal governatore Giulio Strassoldo per la preparazione tecnica, ancorché legato ideologicamente al passato regime, fece fra l'altro parte di varie commissioni legislative (cfr. ASMi, *Presidenza di Governo*, cart. 26, n.° 73/*geheim*, *Prospetto delle Commissioni alle quali assistè il Signor Consigliere e Cavaliere Crespi sia come Relatore sia come Membro e riuscita delle medesime*, ove sono menzionati i suoi progetti), fra le altre, in materia feudale, ipotecaria, sulla condotta delle acque, sulle servitù, e sulla sistemazione e riduzione delle preture. Cfr., altresì, M. Meriggi, *Amministrazione e classi sociali nel Regno Lombardo-Veneto (1814-1848)*, Bologna, Il Mulino, 1983, 202-203.

¹² C. Magris, *Il mito asburgico nella letteratura austriaca moderna*, (del 1963), Torino, Einaudi, 2009, 54.

ma penale asburgico, che informa di sé quell'«edificio unico» dall'«arcata quadruplica» a cui la storiografia ha dedicato approfonditi studi.¹³

Accanto alla giurisdizione ordinaria in materia di delitti, l'accertamento e la punizione di un composito e disordinato insieme di comportamenti contrari al pubblico e privato ordine era deferito alla competenza di istanze ibride che, articolate in un triplice grado di giudizio (preture – governi – dicastero aulico a Vienna), coniugavano alla natura di organi giurisdizionali un'evidente funzione politico-amministrativa.¹⁴

Il rimando ai 'reati politici' non è fine a se stesso, posto che il fatale errore commesso dal protagonista della vicenda costituiva una grave

¹³ Ho citato una celebre metafora di A. Cavanna, *Ragioni del diritto e ragioni del potere nel codice penale austriaco del 1803*, in *Codice penale universale austriaco (1803)*, ristampa anastatica, studi raccolti da S. Vinciguerra, Padova, CEDAM, 2001, CCXIX-CCLXV, CCXXII. Della collettanea si veda anche E. Dezza, *L'impossibile conciliazione. Processo penale, assolutismo e garantismo nel codice asburgico del 1803*, CLV-CLXXVIII. Della vastissima bibliografia sul codice, sia consentito un rimando a N. Raponi, *Il Regno Lombardo-Veneto (1815-1859/66)*, in *Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli stati preunitari alla caduta della destra* – Atti del LII Congresso di storia del Risorgimento italiano (Pescara, 7-10 novembre 1984), Roma, Istituto per la storia del Risorgimento, 1986, 91-164. E pure a G. Chiodi e C. Povolo, *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, Sommacampagna, Cierre, 2007.

¹⁴ Vedi, sul punto, M.R. Di Simone, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'antico regime al fascismo*, Torino, G. Giappichelli, 2007, 184. La contrapposizione, anche procedurale, fra delitti e contravvenzioni è del resto un indirizzo tradizionale dell'area austriaca, che trova il suo precedente nella «distinzione giuseppina» del 1787 (cfr. A. Padoa Schioppa, *Storia del diritto in Europa*, Bologna, Il mulino, 2007, 469), ed anche nella Leopoldina del 1786 (cfr. P. Rondini, *Il reato politico nel Codice dei delitti e delle pene per il Regno d'Italia (1811) e nel Codice penale universale austriaco (1815): la repressione dei crimini contro la sicurezza dello Stato*, in *Codice dei delitti e delle pene per il Regno d'Italia (1811)*, in *Casi, fonti e studi per il diritto penale*, ristampa anastatica, con scritti raccolti da S. Vinciguerra, Padova, CEDAM, 2002, CXLIV-CXLV; nonché C. Rossi, *La magistratura sotto tiro ovvero il caso Vitalini*, e M. Manzatto, *Delle gravi trasgressioni di polizia: alcuni casi giudiziari nel Veneto durante la seconda dominazione austriaca*, entrambi in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, rispettivamente 189-225 e 227-249). Sulla *summa divisio* rinvio a T. Padovani, *Il binomio irriducibile. La distinzione dei reati in delitti e contravvenzioni fra storia e politica criminale*, in *Diritto penale in trasformazione*, a cura di G. Marinucci ed E. Dolcini, Milano, Giuffrè, 1985, 421-464.

trasgressione di polizia, per avere omesso «di fare ciò ch'è o espressamente previsto dalla legge, o che il farlo è un dovere assoluto incumbente alla condizione, alla professione, all'impiego o a qualche dato rapporto».

Il lettore potrebbe balzare sulla sedia: la morte di un essere umano punita alla stregua dell'inosservanza di leggi o regolamenti, sulla scorta di una norma la cui cornice edittale prevede, nel massimo grado di pena, l'arresto semplice o rigoroso a sei mesi?¹⁵ E tutto ciò, in un codice passato alla storia non certo per la mitezza delle pene in esso contemplate?¹⁶ Può stupire, ma, *Franziskana* alla mano, i conti tornano perfettamente.

Pietro Anselmi non avrebbe in alcun modo potuto essere imputato per *omicidio*, perché non aveva agito con dolo: ai sensi del codice, infatti, per integrare tale delitto, sarebbe stata necessaria la «risoluzione di ammazzare una persona».¹⁷

¹⁵ *Codice dei delitti e delle gravi trasgressioni politiche pel Regno Lombardo-Veneto. Edizione ufficiale* (d'ora in poi *Codice dei delitti*), Milano, Cesarea Regia Stamperia, 1815, seconda parte, § 89, lett. *b*. Si tratta di una disposizione di carattere generalissimo, quella che apre a mo' di preambolo il capo ottavo della sezione politica, redatta, per stessa ammissione del legislatore, «nell'impossibilità di specificare espressamente tutti i casi ne' quali siffatte [...] omissioni cimentano la sicurezza della vita». Alla 'norma contenitore' di cui sopra seguono poi svariati paragrafi, a vario titolo correlati con le condotte colpose della professione medica: fra tutti il 111 (*Ignoranza de' medici*), il 112 (*Ignoranza de' chirurghi*) e 113 (*Trascuranza per parte dei medici o chirurghi*). Il pregiudizio arrecato dal professionista si stagliava, nell'ordinamento austriaco, nel doppio binario della responsabilità civile e penale: «la straordinaria capacità ed attenzione» che doveva assistere «gli individui che pubblicamente professano un ufficio o un'arte» non comportava solamente l'obbligo di risarcire il danno, ma anche quella politica «a misura dell'incapacità. Imperizia o negligenza loro». Così A. Amati, *Manuale sul codice civile generale austriaco, i di cui paragrafi sono coordinati e confrontati colle leggi ed ordinanze che vi si riferiscono ecc.*, Milano, Placido Maria Visaj, 1844, 530-531. Cfr., sul punto, *Codice civile generale austriaco. Edizione seconda e sola ufficiale, parte I*, Milano, Cesarea Regia Stamperia, 1815, § 1299, 314.

¹⁶ All'ordinata sistematica generale accede, nel *Gesetzbuch* del 1803, un impianto repressivo improntato ad una rigorosa severità punitiva. Sul punto, fra i molti, A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, Vol. II, Milano, Giuffrè, 2005, 318-320.

¹⁷ *Codice dei delitti*, prima parte, § 117. Due, in particolare, i requisiti del delitto: «un'azione causa necessaria dell'altrui morte», e «il disegno micidiale nell'agente» (A. Albertini, *Del diritto penale vigente nelle provincie lombardo venete. Libri tre*, Venezia, Milesi-Antonelli, 1824, § 329, 198).

Il fatto non poteva integrare neppure il più lieve delitto di *uccisione*, ai sensi del § 123 della prima parte: non era ravvisabile, nella condotta del medico, l'elemento soggettivo della preterintenzione.¹⁸

Differenziati «dall'effettiva coincidenza o meno tra volontà ed evento»,¹⁹ i due delitti trovavano, in ogni caso, il loro minimo comune denominatore nella «pravità dell'intenzione» (§ 1 della prima parte). Per tale motivo il legislatore non poteva che escludere, dal novero dei delitti, quell'insieme eterogeneo di condotte derivanti «dal caso, da negligenza, o dall'inscienza delle conseguenze dell'azione».²⁰

¹⁸ E infatti la dottrina del tempo rilevava come, in questo caso, «la conseguenza del fatto superi la intenzione, che il delinquente aveva nel fatto stesso» (S. Arcellazzi, *Osservazioni teoretiche di Stefano Arcellazzi al Codice penale universale austriaco. Parte prima. Sezione prima. Dei delitti e delle pene. Coll'applicazione delle leggi romane ed indicazione delle notificazioni e delle circolari al medesimo relative*. Casalmaggiore, Fratelli Bizzarri, 1822, 399). Insomma, il § 123 comportava l'imputazione di un evento più grave, non voluto, sulla base della rappresentazione di un evento meno grave: il reo, in tale ipotesi, non voleva uccidere, ma ferire, maltrattare un altro essere umano (sulla definizione dei delitti, cfr. anche F. Foramiti, *Enciclopedia legale ovvero Lessico ragionato di gius naturale, civile, canonico, mercantile-cambiarario-marittimo, feudale, penale, pubblico-interno, e delle genti*. Compilatore Francesco Dottor Foramiti, seconda edizione, Vol. III, Venezia, Gondoliere, 1852, voce *Omicidio*, 639). Loredana Garlati, nelle sue monografie sul tema, ha messo in evidenza le differenze, non solo sostanziali, fra le due fattispecie: il discrimine stava tutto nella «qualità del divisamento» (A. Albertini, *Del diritto penale vigente*, § 329, 199). Non si trattava di una mera distinzione classificatoria, perché anche le pene erano ben diverse: al di là «dell'ipotesi dell'uccisione nel caso di rapina», repressa esemplarmente con la pena «dell'ultimo supplizio» (§ 124), l'omicidio era infatti punito con la pena di morte (§ 119), mentre l'uccisione comportava la reclusione, nella peggiore delle ipotesi, a vent'anni (§ 125). Cfr. L. Garlati Giugni, *Nella disuguaglianza la giustizia: Pietro Mantegazza e il codice penale austriaco (1803)*, Milano, Giuffrè, 2002, 129-137, nonché EAD, *Il volto umano della giustizia. Omicidio e uccisione nella giurisprudenza del Tribunale di Brescia (1831-1851)*, Milano, Giuffrè, 2008, 181-184, ed Ead, *Quando il diritto si fa giustizia: il ruolo del magistrato penale nel Regno Lombardo-Veneto, Acta Histriae* 17, 3 (2009), 491-504.

¹⁹ L. Garlati, *Il volto umano della giustizia*, 182.

²⁰ *Codice dei delitti*, prima parte, § 2 lett. g. E infatti Loredana Garlati osserva che «il § 1 [...] congiunge in un'unica norma il dolo intenzionale e quello indiretto, la colpa cosciente e la preterintenzione», ribadendo che «la responsabilità colposa non ha cittadinanza fra i delitti, ed anzi agisce quale elemento di esclusione della responsabilità» (L. Garlati, *Il volto umano della giustizia*, 116). Nello stesso senso anche S. Vinciguerra, *Idee liberali per irrobustire l'assolutismo*, XXVII. Cfr., altresì, M. Manzatto, *Delle gravi trasgressioni di polizia*, 228. Sul punto si consiglia la lettura di A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa*, Vol. II, 317-318.

Non era ammissibile, d'altro canto, chiudere gli occhi di fronte alla soppressione di una vita umana:²¹ ispirata al «principio dell'ordine morale»,²² alla violazione di un precetto penale l'aquila imperiale doveva necessariamente far conseguire una sanzione. E così, il bene giuridico più prezioso trovava tutela anche nella seconda parte del *Gesetzbuch*, nell'articolata disciplina delle *gravi trasgressioni di polizia*²³ e, nello specifico, fra quelle commesse *contro la sicurezza della vita*.²⁴

Posto che la sistematica penalistica asburgica affiancava, a un solo omicidio criminale, più omicidi politici, non è dato ritrovare, nei paragrafi della seconda parte, una sola norma sul delitto commesso per colpa, bensì tante disposizioni regolanti singole fattispecie di dettaglio.²⁵ In questo caso, la grave svista poteva essere punita ai sensi della generalissima 'norma contenitore' che apre il capo ottavo della seconda parte, del quale ho già fatto cenno.²⁶

²¹ «Fra i diritti dell'uomo il più importante è quello di vivere, imperciocchè perdendolo, non solo vien egli privato del possesso e del godimento di tutti i diritti, ma è tolto allo stato eziandio un cittadino» (S. Jenull, *Commentario sul Codice e sulla procedura criminale della Monarchia Austriaca ossia il diritto criminale austriaco esposto secondo i suoi principj ed il suo spirito da Sebastiano Jenull, Dottore in legge, Professore ordinario delle scienze politiche, e del diritto criminale privato austriaco. Prima versione italiana dal tedesco. Con l'aggiunta delle leggi e disposizioni colle quali venne posto in attività il Codice predetto nel Regno Lombardo-Veneto* (d'ora in poi *Il diritto criminale austriaco*), Milano, Giuseppe Destefanis, 1816, Vol. II, 188).

²² Così P. Rondini, *La dottrina penalistica nel Regno Lombardo-Veneto*, in *Codice penale Universale austriaco* (1803), LXXXVII-LXXXVIII.

²³ In questo senso si può parlare di 'responsabilità politica' di Pietro Anselmi.

²⁴ *Codice dei delitti*, §§ 89-146. Tali gravi trasgressioni politiche erano collocate appena dopo quelle commesse contro la sicurezza e la tranquillità dello stato (§§ 37-88). A conferma di quanto premesso, riporto qui di seguito le conclusioni di Sebastiano Jenull: «l'azione [...] può commettersi coll'intenzione di uccidere, o con altra intenzione qualunque ostile, e semplice colpa; nel primo caso vi è un delitto di omicidio; nel secondo, delitto di uccisione; nel terzo, grave trasgressione di polizia contro la sicurezza della vita» (S. Jenull, *Il diritto criminale austriaco*, Vol. II, 188).

²⁵ Ed infatti, come ha rilevato Sergio Vinciguerra, il modello concettuale delle gravi trasgressioni non era costruito sul paradigma «sintetico» dei delitti, ma si rinveniva «frammentata [...] in tanti fatti distinti secondo le sfaccettature più varie» (S. Vinciguerra, *Idee liberali per irrobustire l'assolutismo*, XXVII-XXVIII). Si pensi all'omicidio causato «per inavvertenza», investendo qualcuno con la vettura, o a cavallo (§ 96); o per aver determinato, per negligenza, la caduta «d'una casa o d'un edificio» (§§ 134-135).

²⁶ *Codice dei delitti*, seconda parte, § 89 lett. b. Non trovavano applicazione, nella fattispecie, i paragrafi di cui ho fatto menzione nella nota (15). Il 111 e il 112

Non perdiamo il filo del discorso, entriamo nel vivo del ‘procedimento politico’. Allertata da Vincenzo Zoncada, la «Giudicatura politica» della città dei violini sequestra prontamente la ricetta e la pillola rimasta, dispone il *protocollo* delle deposizioni dei testimoni²⁷ e fa eseguire la visita autoptica sul corpo della povera Teresa.²⁸

In pendenza del giudizio, la pretura chiede inoltre al governo se sia necessario sospendere dal servizio il dottore. Con rescritto del 28 maggio, Franz Hartig²⁹ scuoteva il capo: neanche troppo sullo sfondo, un insieme di motivi pratici. Sottoporre il medico alla misura disciplinar-cautelare avrebbe arrecato un evidente pregiudizio alla salute dei pazienti in attesa di cure; altrettanto palesi i risvolti, tutt’altro che positivi, di un simile castigo sulla pubblica opinione.

Vi è poi il problema della prontezza della sanzione. In questo frangente sembra quasi che, *mutatis mutandis*, il governatore fresco di nomina faccia riferimento al paragrafo XIX del trattato del Beccaria.³⁰

presupponevano infatti l’ignoranza del medico e del chirurgo; il 113 il disinteresse di quest’ultimo nei confronti del paziente. Nulla a che vedere con la negligenza di cui si era macchiato l’Anselmi, insomma. Meno severe, peraltro, le pene previste in tali casi: l’interdizione dall’ufficio «fintanto che in un nuovo esame da farsi avanti la facoltà abbia [il medico o il chirurgo] comprovato d’essersi acquistate le cognizioni, che gli mancavano», per i primi due; una pena pecuniaria da cinquanta a duecento per la terza.

²⁷ Cfr. *Prontuario dei termini giuridici, burocratici e di altre voci desuete*, a cura di G. Pellizzari, in C. Povolo, *La selva incantata. Delitti, prove, indizi nel Veneto dell’Ottocento*, Sommacampagna, Cierre, 2006, 697. Sulla dinamica processuale si veda G. Chiodi, *Il fascino discreto del libero convincimento. Per un identikit del giudice penale lombardo-veneto*, in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, 7-60.

²⁸ Si trattava della cosiddetta «investigazione», che competeva alle preture ai sensi dei §§ 293-314 della seconda parte del codice. Cfr. E. Dezza, *L’impossibile conciliazione*, CLXII-CLXIII e CLXVII, L. Garlati Giugni, *Nella disuguaglianza la giustizia*, 3-4, e, infine, C. Carcereri De Prati, *Il Codice penale austriaco*, CLXXXVII-CLXXXIX.

²⁹ Già governatore della marca di Stiria nel 1825, presidente del governo lombardo dal 10 maggio 1830, Franz de Paula Von Hartig (1789-1965) avrebbe occupato nel 1840 la prima carica del Consiglio di Stato. Si veda, sul punto, R. Blass, NDB 7, Berlin, Duncker & Humblot, 1966, 713 f., nonché M. Meriggi, *Amministrazione e classi sociali*, 233.

³⁰ «Quanto la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso ella sarà tanto più giusta e tanto più utile. Dico più giusta, perché risparmia al reo gli inutili e fieri tormenti dell’incertezza [...]; più giusta, perché la privazione della libertà personale essendo una pena, essa non può precedere la sentenza se non quando la necessità

In altri termini, anche prescindendo dalle considerazioni della pubblica voce, Anselmi doveva essere sospeso «subito dopo il suo grave errore»: non certamente – qui la presidenza del governo rimbrotta la delegazione provinciale per non essersi attivata con prontezza – a un mese dalla morte della giovane, quando il processo avrebbe dovuto essere prossimo alla conclusione.³¹ E in effetti di lì a poco la giudicatura politica emanerà la sentenza: colla pronuncia del 9 giugno 1830, Pietro Anselmi e Carlo Uggeri sono condannati rispettivamente a due mesi e a trentacinque giorni di arresto.³²

Non è difficile immaginare che costoro intendessero appellare la pronuncia di primo grado, e così fanno il 18 giugno, nel pieno rispetto dei termini di cui al § 418 della seconda parte:³³ il caso viene sottoposto al governo, quale seconda istanza della giurisdizione politica. Il medico invoca la riforma della sentenza per una cospicua serie di motivi, con argomentazioni, per la verità, piuttosto fragili. L'applicabilità del § 89 della seconda parte, riferibile «a tutti gli impiegati non contemplati espressamente», sarebbe esclusa, a suo dire, dal successivo e più specifico § 111, regolante «gli errori, a cui possono incorrere i medici e i chirurghi». Ma l'Anselmi, dottore peritissimo, non può certo soggiacere alle previsioni relative ai dottori privi di «cognizioni»: in fin dei conti

lo chiede» (C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, Livorno 1764, § XIX, Milano, Mondadori, 2008, 62). Un rimando ad Adriano Cavanna è d'obbligo: cfr. A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa*, Vol. II, 205-206.

³¹ Insomma – e sul punto, noi che ci accostiamo alla vicenda all'alba del terzo millennio dovremmo proprio meditare – i tempi si facevano stretti. Concludeva dunque la presidenza del Governo, con malcelata stizza: «non è necessario alcun provvedimento, e che frattanto la giudicatura promuovesse l'inquisizione, anche contro lo speciale, per la sua responsabilità sia nella trascurata mancata custodia di un veleno quale è la morfina, sia per la somministrazione fatta da un imperito commesso in dose incompatibile» (resoconto del Consigliere Crespi).

³² Il primo, ai sensi del più volte citato § 89 della seconda parte del codice penale «per avere curato Teresa Zoncada, per avere prescritto nella mattina del 26 aprile, mediante ricetta, otto grammi di morfina in due pillole»; il secondo «quale reo, in contravvenzione della notificazione governativa 19 febbraio 1820, di avere ommesso di conservare in un armadio il solfato di morfina, il quale nella precisata dose ed in evasione della ricetta fu somministrato dal giovane praticante Giuseppe Lighetti» (resoconto del Consigliere Crespi).

³³ Sulla articolata disciplina dei termini per intimare e presentare i ricorsi avverso le sentenze politiche, cfr. E. Dezza, *L'impossibile conciliazione*, CLXXII-CLXXIII. Per il caso che ci interessa essi erano, rispettivamente, di tre e otto giorni.

aveva commesso «uno sbaglio di penna», nel quale possono incorrere anche i migliori professionisti.

In ogni caso, quand'anche si ritenga applicabile il § 89, il ricorrente oppone che detto paragrafo «contempla chi omette ciò, che è prescritto espressamente dalla legge, e risulta come dovere della professione». ³⁴ D'altra parte – si legge nell'atto di gravame – egli non ha errato «col prescrivere un veleno propriamente detto quale l'arsenico e simili ma bensì un medicinale usato come rimedio salutare applicato in certi casi ed in piccola dose». ³⁵ E se è a portata di tutti, che l'elemento soggettivo delle *gravi trasgressioni di polizia* non consiste che nella colpa grave, è evidente che per tale ragione non possono esser punite «le leggere mancanze ed inavvertenze, errori figli dell'accidentalità e della fragilità umana».

Nella sventurata ipotesi in cui le sue lagnanze non siano accolte, il medico si rimetterà al giudicante, impetrando la remissione della pena, o quantomeno la sua commutazione in una multa. ³⁶

Il ricorso dello speciale prende invece le mosse dall'assunto per cui la morfina deve considerarsi un veleno solo se somministrata «in dose eccessiva, ed in relazione alla qualità, ed allo stato delle persone che ne fanno uso». Nello specifico, la quantità prescritta del «rimedio moderno ancora poco conosciuto» non destava sospetti perché conte-

³⁴ E nel caso di specie, a suo dire, nessuna indicazione specifica era stata tralasciata (sic!). Sulla scorta di tale personale interpretazione dei citati paragrafi, il dottore – o chi per lui – giunge alla fantasiosa conclusione per cui non poteva essergli imputato di «avere omessa la necessaria diligenza nel determinare e scrivere esattamente il medicinale, e avere omesso di rileggere la ricetta per vedere la corrispondenza all'ordinazione, che egli inteso aveva di fare» (resoconto del Consigliere Crespi).

³⁵ Cfr. l'art. 1 della notificazione del 29 febbraio 1820, in *Atti del Governo*, 1820, Vol. I, parte prima, n.° 4, di cui poco oltre.

³⁶ Dovendosi giocare le ultime carte, la difesa di Anselmi abbandona il tecnicismo giuridico e punta invece sulle qualità personali dell'imputato, con uno stucchevole ricorso all'elogio e al pietismo. Così, nel tentativo di fare breccia nel cuore del giudicante, il medico ricorda ai soloni della presidenza di aver esercitato «la professione da 18 anni senza alcuna censura e colla maggiore diligenza»; annovera gli svariati incarichi ricoperti con zelo, «visitando tutti gli indigenti che chiedono ricovero o presidio dal Pio istituto elemosiniere», annovera di essere «vaccinatore in un circondario di quella città». E poi, non dimentichi il governo che la condanna all'arresto «porterebbe eziandio la decadenza dei suoi affari dalla famiglia», composta dalla moglie «infermiccia» e da quattro figli in tenera età, ed arrecherebbe altresì pregiudizio alla sua professione (resoconto del Consigliere Crespi).

neva «un'ordinazione [...] che in certi casi è stata maggiore»; né il farmacista avrebbe ragionevolmente potuto «fare eccezioni», perché «non versava nella materia medica».³⁷

In ogni caso – aggiungeva – non poteva essergli imputata alcuna negligenza: la morfina non era conservata nell'armadio dei veleni perché l'art. 9 della notificazione 29 febbraio 1820 non lo prevedeva;³⁸ durante la visita del medico provinciale, peraltro, non gli era stata mossa nessuna osservazione: nella sua bottega, pertanto, si rispettava la normativa vigente in punto di sicurezza. La notificazione del 26 settembre 1824, infine, aveva abrogato quel regolamento del 1788 che prescriveva allo speziale di consultarsi con il medico, «prima di prescrive-

³⁷ Menzogna: dalla ricostruzione dei fatti emerge chiaramente che egli accorse al capezzale di Teresa Zoncada subito dopo aver letto la ricetta, ben conscio dell'estrema gravità della situazione.

³⁸ E anche su questo punto aveva torto. Egli non era solamente tenuto a richiedere la ricetta, ma anche a rispettare una serie di cautele. Trovava applicazione, nella fattispecie, *L'ELENCO delle preparazioni chimiche e farmaceutiche da eseguirsi e vendersi dalle sole farmacie pubbliche debitamente approvate*, già vigente nelle province ereditarie e da poco pubblicato in Lombardia con la notificazione n.° 17640-1614 del 21 agosto 1819. Predisposto allo scopo «d'impedire i gravi danni che potrebbero derivare alla salute umana, ove si tollerasse che persone inesperte e non regolarmente autorizzate eseguissero le preparazioni chimiche e farmaceutiche», l'inventario, per la verità piuttosto generico, comprendeva gli *extracta omnia medicinalia*, nei quali rientravano i solfati (*Atti del Governo*, 1819, Vol. II, parte prima, n.° 37, 131-135). «I funesti e non infrequenti disordini che avvengono per l'inosservanza delle cautele necessarie nella vendita e nell'uso dei veleni» avrebbero condotto, di lì a poco, all'emanazione della notificazione n.° 1933-173 = 3538-307 del 29 febbraio 1820, che vietava ai farmacisti e ai droghieri di «negoziare, vendere o somministrare» senza licenza una serie di sostanze, a vario titolo ricomprese nella categoria ampia di «veleni» (art. 1), e in mancanza di previa ricetta «dei medici e dei chirurghi regolarmente approvati» (art 6). Tali sostanze dovevano inoltre essere conservate «in vasi ben turati», indicanti in modo chiaro il contenuto, da custodire in un armadio per ciò espressamente destinato [...] chiuso con chiave, la quale dovrà stare sempre presso il farmacista od il droghiere; non mai presso gli allievi ed i giovani del negozio od altri» (artt. 8 e 9) (*Atti del Governo*, 1820, Vol. I, parte prima, n.° 4, 8-10). La violazione delle prescrizioni di cui ai citati provvedimenti era punita ai sensi del capo ottavo della seconda parte del codice penale (*Atti del Governo*, 1819, Vol. II, parte prima, n.° 37, 132, e 1820, Vol. I, parte prima, n.° 4, 12): cfr. *Codice dei delitti*, parte seconda, §§ 109-125. Sulla violazione degli obblighi di cui alla notificazione del 1820, cfr. il rapporto del delegato provinciale di Cremona al governatore (Sordi a Hartig, n.° 9190/1755, 7 luglio 1830).

re una ricetta che per la dose e per la qualità del medicinale può ritenersi sospetta».³⁹

Scevera la sua condotta da colpa, il responsabile del decesso di Teresa Zoncada è il solo Anselmi: per questo motivo lo speciale non merita alcuna punizione, nemmeno in forma di multa.⁴⁰

Ma anche qualora il medico e lo speciale non avessero promosso appello, il deferimento all'istanza superiore sarebbe stato ugualmente disposto, e ciò in quanto trovavano applicazione, nella fattispecie, i §§ 400 e 401 della seconda parte.

Da una parte, infatti, la sentenza di primo grado aveva inflitto al medico «una pena maggiore dell'arresto di un mese», e, dall'altra, la prova era «costituita dal concorso di circostanze»: per tali motivi la condanna dovette essere inoltrata, prima della pubblicazione, alla delegazione provinciale. Quest'ultima, poi, versando in dubbio sulla «pena

³⁹ Il difensore del farmacista non pare perfettamente informato: si tratta della notificazione del 16 dicembre 1824. *Lapsus calami* a parte, il provvedimento citato introduceva, in esecuzione di svariati dispacci della Cancelleria Aulica riunita, la nuova *TARIFFA dei medicinali da attivarsi col I.º marzo 1825*: vi si legge, all'art 10, che «le sostanze medicinali [...] segnate con (†) non potranno essere vendute dagli speciali se non con ricette segnate dai medici o chirurghi regolarmente a ciò autorizzati. Gli altri medicamenti possono essere somministrati a richiesta ed anco senza ricetta». Scorrendo il lungo elenco, peraltro, si apprende che il *solfatum chinæ* poteva esser venduto anche senza prescrizione medica: cfr. *Atti del Governo*, 1824, Vol. II, parte prima, n.º 39, 117-146). Peccato che, nel caso di specie, il medicamento richiesto al banco fosse ben diverso dal chinino, e assai più pericoloso. La presenza dell'avvocato non sconfessa, in questo caso, il principio dell'assenza della difesa tecnica che costituisce uno dei pilastri del codice del 1803. Il § 337 della prima parte («Essendo una parte del dovere d'ufficio del giudizio criminale di farsi carico nella condotta dell'inquisizione di tutto ciò che può servire alla difesa dell'inculpato, non sarà per conseguenza al medesimo permesso di chiedere un difensore [...]») era infatti espressamente derogato dal diritto di assistenza per la stesura dell'atto di gravame della sentenza di primo grado (§§ 465 della prima e 421 della seconda parte). Cfr., sul punto, E. Dezza, *L'impossibile conciliazione*, p. CLXV, e Id, *Il nemico della verità. Divieto di difesa tecnica e giudice factotum nella codificazione penale asburgica (1768-1873)*, in *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento. Atti del Convegno (Foggia, 5-6 maggio 2006)*, a cura di M. N. Miletti, Milano, Giuffrè, 2006, 13-77, nonché L. Garlati, *Il volto umano della giustizia*, 66-68.

⁴⁰ Qualora poi lo si volesse inopinatamente condannare, Uggeri richiedeva in via subordinata una pena pecuniaria, rimettendosi alla benevolenza del governo. Qui il ricorrente punta allora sullo stato di malattia che lo affligge, e sul «grave danno che ne avrebbe la sua famiglia, e la sua professione».

decretata»,⁴¹ aveva legittimamente spedito «gli atti accompagnati da' suoi rimarchi al Governo».⁴²

L'esito del processo vede i due inquisiti condannati ma soddisfatti: forte delle informazioni pervenutegli dalla delegazione provinciale, il 23 luglio il dipartimento di presidenza rigetta i ricorsi commutando la pena, in «via di grazia», in una multa di 30 fiorini per entrambi.⁴³

4. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: PROFILI SOSTANZIALI E PROCESSUALI DEL LICENZIAMENTO

Siamo giunti al giro di boa. Vi è infatti ancora un interrogativo – di non poco conto – a cui dare risposta. Se la ‘condanna politica’ è tutto sommato chiara, alla luce della sistematica dei reati, maggiori perplessità desta il richiamo alla «conferenza mista».

Per gettare luce sul punto torniamo a occuparci di Pietro Anselmi, che avevamo lasciato mentre si accostava, più sollevato, al disbrigo dei suoi ulteriori affari professionali, convinto che Teresa Zoncada fosse ormai in via di guarigione.

All'epoca dei fatti il dottore, «figlio del fu Angelo, nativo, ed abi-

⁴¹ «La delegazione provinciale crede però che la sovrana grazia per una commutazione della pena sia meritevole di possibili riguardi, perché i condannati sono padri di famiglia, d'irreprensibile condotta, d'ottima fama, e perché l'arresto porterebbe loro gravissimo danno» (resoconto del Consigliere Crespi).

⁴² Resoconto del Consigliere Crespi. In tema di controllo automatico delle sentenze, cfr. E. Dezza, *L'impossibile conciliazione*, CLXXII.

⁴³ Poco meno di una mensilità di salario, per il medico distratto. In base alle tabelle predisposte da Leone Fontana, lo stipendio annuo di un medico delle carceri ammontava a 511,40 fiorini, dunque il salario mensile superava di poco 40. Cfr. L. Fontana, *Regolatore amministrativo teorico-pratico ad uso degli impiegati amministrativi in genere* (d'ora in poi *Regolatore amministrativo*), Vol. VII, Milano, Civelli, 1848, 113-114 (si tenga tuttavia prese che il commentario venne pubblicato quasi vent'anni dopo il fatto). Sugli stipendi dei funzionari del Lombardo-Veneto si vedano: L. Fontana, *Regolatore amministrativo*, Vol. VII, 91-114; U. Tucci (a cura di), *Stipendi e pensioni dei pubblici impiegati nel Regno Lombardo-Veneto dal 1824 al 1866*, in *Archivio economico dell'unificazione italiana*, serie I, Vol. X, fasc. IV, Roma, 1960; A. De Maddalena, *Prezzi e mercedi a Milano dal 1701 al 1860*, Milano, Banca Commerciale italiana, 1974; M. Meriggi, *Amministrazione e classi sociali*, 278-288. Facendo i debiti calcoli, convertendo i fiorini in lire milanesi, l'appannaggio giornaliero dell'Anselmi ammontava a poco meno della metà di quello di un muratore: 0,85 contro 2,00.

tante in Cremona, dell'età di 42 anni, ammogliato, padre di quattro figli, possidente»,⁴⁴ si era guadagnato una buona posizione: «Medico e Chirurgo Assistente presso [...] il Civico Spedale, e Medico Provvisorio della Casa di Ricovero», egli ricopriva *ad interim* anche il posto di «Medico delle carceri criminali e politiche di Cremona».⁴⁵

Il protagonista della vicenda, in altre parole, era un funzionario pubblico,⁴⁶ processato e condannato per *grave trasgressione di polizia contro la sicurezza della vita*.

⁴⁴ Voto del Consigliere Borri, allegato B al verbale della seduta del 25 settembre 1830.

⁴⁵ Seduta del 25 settembre 1830, resoconto del Relatore Crespi. Anselmi faceva dunque parte di quella significativa percentuale di medici che avevano scelto l'impiego pubblico. Si trattava di una carriera che garantiva una certa sicurezza, ma non era affatto facile: dal praticantato gratuito, ai divieti e costrizioni, allo stipendio non elevato, il posto di medico ospedaliero o delle carceri era appannaggio delle classi agiate. Si vedano, a riguardo, le indicazioni di Onger, *Note sul medico ospedaliero nella Lombardia della Restaurazione*, 159-162.

⁴⁶ Nella specie, delle dodici classi entro le quali erano gerarchicamente classificati gli impiegati pubblici, i medici e chirurghi occupavano la nona (medico provinciale), la decima (medico e chirurgo della delegazione provinciale, delle case di correzioni di Milano e Venezia, delle case di forza di Padova e Mantova), ed infine l'undicesima (medici e chirurghi secondari). Cfr. L. Fontana, *Regolatore amministrativo*, Vol. VII, 84, 86-87 e 88. Il rapporto di lavoro pubblico si rinveniva del resto anche con riferimento ai medici, chirurghi e levatrici non stipendiati dalle pubbliche autorità: la circolare n.° 35809-2536 del 13 novembre 1825 disponeva infatti che costoro fossero «subordinati» il primo al Governo, i secondi alla delegazione provinciale, e le ultime alle delegazioni, «alle autorità politiche locali ed al medico di delegazione» (*Atti del Governo*, 1825, Vol. II, parte seconda, n.° 99, 395, 397 e 399). La circolare n.° 26835-1905 del 29 settembre 1822 aveva dato ordine alle professioni «esercenti nei diversi rami dell'arte salutare»: sulla scorta delle disposizioni all'uopo dettate dal governo, le delegazioni provinciali lombarde avevano dovuto stilare gli elenchi dei medici, dei chirurghi (suddivisi nelle tre classi dei dottori in chirurgia, maestri in chirurgia e chirurghi minori), dei farmacisti e delle levatrici operanti nel territorio (punto primo), facendo divieto a chiunque non fosse iscritto in tali registri di esercitare tali professioni (*Atti del Governo*, 1822, Vol. II, parte seconda, n.° 108, 290-293). Proprio per la sua qualità di funzionario pubblico la pretura e il governo avevano conferito, con gli esiti che già conosciamo, in merito alla sospensione dell'Anselmi: la circolare dell'8 novembre 1817 disponeva infatti che, ove un impiegato fosse «assoggettato alla processura», era dovere dell'autorità «sotto i cui ordini si trova il prevenuto di comunicarlo al dicastero competente, affinché possa aver luogo indilatamente la di lui sospensione dall'esercizio dell'impiego, e dalla percezione del soldo sino alla decisione del processo» (*Atti del Governo*, 1817, Vol. II, parte seconda, n.° 160, punto terzo, 408). Nello stesso senso anche la circolare

Ma la ‘responsabilità politica’ – è questo il punto nodale – non esauriva il panorama dei profili dei quali Anselmi era chiamato a rispondere: la negligenza di cui si era macchiato ne metteva in dubbio la capacità professionale, rendendo necessario che, con un «giudizio amministrativo», il potere pubblico decidesse del suo futuro nella pubblica amministrazione.

Come si vede, si tratta di imputazioni che corrono su binari paralleli: alle alte sfere, insomma, non premeva tanto «di punire l’Anselmi, che è già stato punito», quanto di comprendere se egli potesse o no «meritarsi ulteriormente la confidenza delle Autorità superiori nell’impiego che copre».⁴⁷

Non resta, a questo punto, che tracciare in poche righe uno schema della disciplina del licenziamento. Sul versante sostanziale, i comportamenti che potevano determinare le «dimissioni»⁴⁸ trovavano in un ordinato provvedimento, la circolare dell’8 novembre 1817,⁴⁹ il

del 28 giugno 1828, in *Atti del Governo*, 1828, Vol. I, parte seconda, n.° 27, 76. Vedi anche ASMi, *Uffici e Tribunali regi*, parte moderna, cart. 391. L’onere di informazione avrebbe fatto capolino, peraltro, anche nel grigio periodo del neoassolutismo: l’*Ordinanza* dell’8 novembre 1858 lo imponeva infatti «ai Giudizj penali ed alle Autorità chiamate all’esercizio dell’ufficio di Giudice penale per contravvenzioni» (*Bollettino provinciale degli Atti di Governo per la Lombardia*, Milano, stamperia Imp. Regia, 1858, n.° 207, 470-471).

⁴⁷ Voto del Consigliere Oldofredi allegato alla nota n.° 20023/2231 della sessione del 26 luglio 1830. L’impiegato pubblico rappresentava, infatti, una delle più significative declinazioni del modello ideale del buon cittadino, ed era dunque destinato ad interpretare un ruolo da protagonista della «società disciplinare» asburgica (così C. Mozzarelli, *Il modello del pubblico impiegato nel Lombardo-Veneto della Restaurazione, in Austria e province italiane 1815-1918. Potere centrale e amministrazioni locali*, a cura di F. Valsecchi e A. Wandruszka, Il Mulino, 1981, 279-300, 299). E pertanto «l’onestà e lo zelo» assurgevano a «condizioni indispensabili per un impiegato» (L. Fontana, *Regolatore amministrativo*, Vol. VII, 27). Quello del buon funzionario è in effetti un tema risalente, che affonda le sue radici ideologiche negli indirizzi delle riforme settecentesche. Sul punto, cfr. A.A. Cassi, *Il buon funzionario asburgico tra Absolutismus e Aufklärung: il pensiero e l’opera di Karl Anton von Martini (1726-1800)*, Milano, Giuffrè, 1999.

⁴⁸ Così è chiamato il licenziamento negli *Atti del Governo*. Secondo Francesco Foramiti, invece, il termine sarebbe riferibile solamente a chi, «provveduto di una carica, di un ufficio o di un altro nuovo, dichiara puramente e semplicemente che se ne dimette»: per tale motivo egli contempla il lemma «destituzione», intesa come «la privazione della carica e delle funzioni che vi sono annesse» (F. Foramiti, *Enciclopedia legale*, 1852, Vol. II, voce *Dimissione*, 746, e voce *Destituzione*, 769-770). Dello stesso parere L. Fontana, *Regolatore amministrativo*, Vol. VII, *passim*.

loro fondamento normativo: da una parte i delitti e le *gravi trasgressioni di polizia*, dall'altra la «trascuratezza o mancanza nel servizio». ⁵⁰ Sappiamo già in quale campo di questa griglia classificatoria collocare l'infrazione del nostro medico distratto.

Più complessa, invece, la ricostruzione della dinamica processuale dell'istituto: qui i fili si ingarbugliano non poco, perché a ciascuna delle condotte sopra accennate conseguiva un differente procedimento. Volendo dipanare l'intricata matassa, è sufficiente limitarsi a osservare che, se per la semplice mancanza o negligenza nel servizio era sufficiente una deliberazione presa di concerto fra l'autorità presso la quale era impiegato il funzionario e due consiglieri di giustizia, ⁵¹ la commissione di una grave trasgressione politica rendeva invece necessario che il licenziamento fosse preceduto da una sentenza di condanna o di assoluzione per mancanza di prove. Nello stesso modo si doveva procedere

⁴⁹ *NORME da osservarsi nel caso della dimissione di un impiegato in causa di delitto o di altre mancanze*, in *Atti del Governo*, 1817, Vol. II, parte seconda, n.° 160, 407-410. Con l'importante provvedimento, al progressivo 16401-5374, il governo lombardo diramava il dispaccio della Camera Aulica n.° 45838-3648, del 20 settembre 1817. Trovavano così applicazione, anche nel Regno, le norme vigenti nelle province ereditarie. Cfr., altresì, Negri, *L'indicatore delle leggi ed ordinanze dall'anno 1796 a tutto il 1834 nei rapporti giudiziarii pel Regno Lombardo-Veneto* (d'ora in poi *L'indicatore delle leggi*), Milano, G. Bernardoni, 1835, 1817, 120.

⁵⁰ Sul punto, quasi negli stessi termini, la circolare n.° 4176-493 del 20 febbraio 1818, che introduceva «nelle provincie italiane» una legge vigente «nelle antiche provincie» (*Atti del Governo*, 1818, Vol. I, parte seconda, n.° 29, 159-160). La dottrina conferma il teorema: «possono gl'Impiegati pubblici tanto stabili che provvisori licenziarsi per un qualche delitto commesso, o per una qualche grave trasgressione politica, o per trascuratezza nel servizio» (A. Lorenzoni, *Instituzioni del diritto pubblico pel Regno Lombardo-Veneto*, Vol. I, Padova, Minerva, 1835, Vol. I, parte prima, § 216, 146; ma così pure L. Fontana, *Regolatore amministrativo*, Vol. VII, 267, e V. Guazzo, *Il funzionario pubblico*, tit. XII, IV, §§ 96-126, 206-209). Accanto a quelle tradizionali, è il caso di menzionare altre due cause di licenziamento: i debiti oltre una certa misura e l'arbitrario abbandono del posto di lavoro. Cfr., sul primo punto, la dichiarazione del 1° dicembre 1815, in *Atti del Governo*, 1815, Vol. III, n.° 75, 1074-75, e la notificazione del 6 luglio 1816, in *Atti del Governo*, 1816, Vol. II, parte prima, n.° 64, 386-88; sul secondo, la circolare n.° 28342-4267 del 27 agosto 1835, in *Atti di Governo*, 1835, Vol. II, parte seconda, n.° 67, 171.

⁵¹ Era il cosiddetto «giudizio amministrativo». La locuzione si deve a Leone Fontana e Valentino Guazzo: cfr. L. Fontana, *Regolatore amministrativo*, Vol. VII, spec. 279, nonché V. Guazzo, *Il funzionario pubblico*, parte prima, XII, IV, § 125, 209. La presenza dei giudici a fianco dell'autorità amministrativa era volta a garantire il rispetto

in caso di pronuncia criminale *ab instantia*.⁵² La condanna per delitto, invece, era sufficiente da sola a determinare la destituzione dell'impiegato.⁵³

In mancanza di studi specificamente dedicati al tema qui proposto, la composizione della «consulta mista» rappresenta un settore di indagine per future ricerche. Lo sforzo di sintesi di queste pagine induce a segnalare pochi dati di quello che sembra, a tutti gli effetti, un disordinato percorso per tappe. Come accadde del resto per svariate altre materie di settore, anche in questo frangente si susseguirono, nel corso degli anni, svariati provvedimenti di diversa natura, che, ora convergenti ora divergenti l'uno dall'altro, contribuirono a tessere un intricato ordito normativo, di cui occorre reperire la trama sottesa.

E così, se la circolare dell'8 novembre 1817 assegnava la potestà di dimettere il funzionario pubblico «al dicastero aulico, a cui lo stesso individuo per la qualità dell'impiego è subordinato», di concerto con due con-

della legalità nella procedura: «l'intervento di due Consiglieri Giudiziarj» – si legge nella circolare veneta n.° 19859-2529 del 15 agosto 1832 – «non ha altro scopo che di conseguire il pieno accertamento, che la dimissione dal servizio corrisponde alla Legge, ed ovviare ad ogni dubbio sulla legittimità del giudizio col quale viene applicata la più grave punizione disciplinare» (*Collezione delle leggi, istruzioni e disposizioni di massima pubblicate o diramate nelle provincie venete in oggetti di amministrazione politica, camerale e giudiziaria*, Venezia, Francesco Andreola, 1832, Vol. XXIII, parte seconda, 50, anche in G.F. Zini, *Giurisprudenza pratica secondo la legislazione austriaca attivata nel Regno Lombardo-Veneto ossia Collezione di decisioni sentenze e decreti in materia civile, commerciale criminale e di diritto pubblico*, Milano 1832, presso il compilatore ed editore, Vol. XXII, parte seconda, 116-119).

⁵² La pronuncia giurisdizionale doveva prevedere, infatti, «l'applicazione d'una pena prescritta dalle leggi, o pure l'assoluzione *ab instantia* o sia la desistenza della processura per mancanza di prove» (*Atti del Governo*, 1817, Vol. II, parte seconda, n.° 160, 408, ma vedi anche la circolare del 16 giugno 1830, n.° 7601-2525 C., in *Atti del Governo*, 1830, Vol. I, parte seconda, n.° 32, 64-65). «Se dagli atti dell'inquisizione non apparirà una prova legale che l'incolpato sia l'autore del delitto commessosi, ma che vi siano fondamenti che lo rendano soltanto verosimile, si dovrà concepire la sentenza colla formula seguente: *Si dichiara sospeso il processo per difetto di prove legali*». *Codice dei delitti*, prima parte, § 428. In termini simili, per le gravi trasgressioni di polizia, il § 386 della seconda parte. Vedi, sul punto, E. Dezza, *L'impossibile conciliazione*, CLXXI.

⁵³ Il disvalore della condotta punita dalle norme contenute nella prima parte del codice penale escludeva *ipso facto* un giudizio sull'opportunità del licenziamento: «la condanna di un impiegato, per delitto, porta con sé la dimissione» (V. Guazzo, *Il funzionario pubblico*, tit. XII, IV, §§ 99-125, 206-20).

siglieri giudiziari del Senato di giustizia,⁵⁴ quella del 12 giugno 1821 dettava nuove regole. «[...] trattandosi della dimissione d'un impiegato dello stato ne' luoghi ove hanno la lor residenza il governo ed il tribunale d'appello, dovranno intervenire alle deliberazioni due consiglieri d'appello: negli altri poi dovranno intervenirvi due consiglieri della primaria autorità giudiziaria del luogo».⁵⁵ Le innovazioni riguardarono anche l'autorità amministrativa: e infatti i consiglieri di giustizia avrebbero collaborato con il governo, e non più con il ministero di competenza.⁵⁶

Quanto al procedimento vero e proprio, piuttosto scarso di dati processuali il provvedimento del '17: vi si legge solamente che, per poter ricorrere alle forme del «giudizio amministrativo», l'impiegato da dimettersi doveva aver diritto alla pensione,⁵⁷ e che il ministero avrebbe provveduto con un decreto emanato a seguito della «consulta mista».

⁵⁴ *Atti del Governo*, 1817, Vol. II, parte seconda, n.° 160, punti primo e quinto, 407 e 409.

⁵⁵ *Atti del Governo*, 1821, Vol. I, parte seconda, n.° 76, 137-140. E pertanto la «consulta» doveva essere inoltrata ai consiglieri del tribunale d'appello ove l'impiegato fosse residente a Milano o Venezia; in tutti gli altri casi ai consiglieri di prima istanza. Il provvedimento era stato diramato a tutti gli uffici, in esecuzione del decreto della Cancelleria aulica riunita n.° 5418-345 del 29 marzo 1821 Cfr. *Atti del Governo*, 1821, Vol. I, parte seconda, n.° 76, 137 e 140, nonché A. Negri, *L'indicatore delle leggi*, 1821, 126. Sui consiglieri giudiziari deputati all'intervento, cfr. anche L. Fontana, *Regolatore amministrativo*, Vol. VII, 277. La risoluzione sovrana del 20 novembre 1820 ci informa che i consiglieri giudiziari deputati a concorrere alla deliberazione dovevano far parte di una apposita *Commissione delegata per i giudizi sulla destituzione, o riammissione degli impiegati*. Cfr. Rescritto della Presidenza del Governo di Lombardia n.° 3703 del 5 giugno 1833, in ASMi, *Uffici e Tribunali Regi, parte moderna*, cart. 412.

⁵⁶ Risolutivo, in tal senso, il dispaccio n.° 35746-2034 della Cancelleria Aulica riunita del 1° dicembre 1820, ove si legge che «secondo il metodo che si osserva presso gli Aulici Dicasteri il Governo dovrà al caso comunicare preventivamente gli atti ai due consiglieri del Tribunale d'Appello [o di prima istanza, come si è visto poco sopra], e che qualora i loro voti non si accordino con quelli del Governo dovrà farsene motivato rapporto a questa Cancelleria Aulica accompagnando la separata loro opinione» (G.F. Zini, *Giurisprudenza pratica*, Vol. XV, nn.° XLVII-XLVIII, parte seconda, 67. Così pure L. Fontana, *Regolatore amministrativo*, Vol. VII, 273).

⁵⁷ *Atti del governo*, 1817, Vol. II, parte seconda, 407-408. La circolare parificava agli impiegati la categoria degli inservienti d'ufficio, proprio in quanto aventi diritto alla pensione. Cfr., sul punto, A. Lorenzoni, *Istituzioni del diritto pubblico*, Vol. I, § 348, 233-234. Viceversa, gli «individui di basso servizio, i quali non sono capaci che di provvigione, e percepiscono una mercede giornaliera o mensile», considerati alla stregua di meri ausiliari, erano allontanati dal servizio con un mero «ordine assoluto del governo» (§ 216, 146-147), e avevano diritto solamente ad «un sussidio di sostentamento vita durante» (§ 349, 236).

Tutt'altro che reticente, invece, la circolare del '21: al tribunale spettava il compito di nominare due consiglieri, e di indicarne i nominativi al consigliere relatore del governo, che a sua volta avrebbe trasmesso al più anziano di costoro «tutti gli atti risguardanti la dimissione dell'impiegato» (primo punto). Ciascuno dei giudici era tenuto a esaminare il caso e a esprimere, con un voto per iscritto, la propria opinione circa le dimissioni «giusta l'intimo suo convincimento ed i dettami della coscienza» (secondo punto).⁵⁸ Gli incartamenti dovevano essere trasmessi al relatore governativo (terzo punto), che avrebbe fissato la data per la deliberazione sulle dimissioni, alla quale ciascuno dei magistrati era invitato a presenziare (quarto punto), ed ivi spiegare le ragioni del proprio voto (quinto punto).⁵⁹

Lo scarno resoconto sin qui tracciato non solo attesta una pluralità di procedimenti, ma ci pone di fronte ad una compresenza di giurisdizioni.

⁵⁸ Non così, invece, nel processo delineato dal codice del 1803. «Quell'intimo convincimento, che ne' giudizi penali era un tempo l'arbitrio assoluto della vita e della libertà de' cittadini è scandito dal nostro codice. La sola legge [...] muove e dirige la spada della giustizia punitiva». Sono queste le significative parole con cui Carlo Della Porta si rivolge ai «non condannati» dei processi politici del '20-'21. Il *Gezetsbuch* era insomma informato al principio della prova legale: si volevano evitare gli arbitri della soggettività di un *modus operandi* in base al quale – conclude il presidente della commissione speciale di prima istanza – «la somma probabilità è morale certezza» (Della Porta ai non condannati, n.° 181/*geheim*, 20 gennaio 1824. ASMi, *Presidenza di Governo*, cart. 68, n.° 51/*geheim*). E' quel «ribaltamento di prospettiva» della «visione manichea (e semplicistica)» che polarizzava il rapporto fra libero convincimento e prova legale intorno al binomio «progresso»/«tenebre», senza «ragionare sui toni chiaroscuri». Così L. Garlati, *Il volto umano della giustizia*, 172. Ma sul punto cfr., altresì, G. Chiodi, *Il fascino discreto del libero convincimento. Per un identikit del giudice penale lombardo-veneto*, 7-60, ed E. Dezza, *L'impossibile conciliazione*, CLXXVIII-CLXXXIII. Sulla fiera opposizione di Carlo Torresani alla pubblicazione di un discorso che denotava gli aspetti tutto sommato garantistici del paternalistico codice penale asburgico, cfr. *Processi politici del Senato Lombardo-Veneto 1815-1851*, a cura di A. Grandi, Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1976, 178 nota 2.

⁵⁹ *Atti del Governo*, 1821, Vol. I, parte seconda, n.° 76, 139-40. Quasi negli stessi termini, L. Fontana, *Regolatore amministrativo*, Vol. VII, 277, V. Guazzo, *Il funzionario pubblico*, XII, IV, § 108, 207, e A. Lorenzoni, *Istituzioni del diritto pubblico*, 146, § 216. Nella «conferenza mista», infatti, la seduta si apriva con la lettura del resoconto e del voto motivato del relatore, cui seguivano i voti e le motivazioni dettagliate dei consiglieri giudiziari; analogamente i colleghi del governo dovevano a quel punto prendere posizione sulle eventuali dimissioni, adducendone le ragioni in fatto e diritto (ASMi, *Uffici e Tribunali Regi, parte moderna*, cart. 412).

Da una parte, infatti, il giudice penale era l'unico soggetto deputato a licenziare l'autore di delitto; per la mera negligenza o trascuratezza nel servizio, all'opposto, si configurava il giudizio amministrativo interno. Equidistante fra i due poli, ontologicamente ambigua e di natura sfuggente, la procedura che conseguiva alla grave trasgressione politica o alla condanna criminale *ab instantia* si appoggiava alla giurisdizione penale in un prima fase, e al ricorso interno in quella successiva.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, possiamo ritornare all'estate del 1830, quando il futuro professionale del medico distratto è incerto. Il governo lombardo, per mezzo del consigliere relatore, dà avvio alla «conferenza mista» alla presenza di due giudici del tribunale d'appello, trasmettendo al più anziano di essi, con nota del 26 luglio, gli incartamenti relativi al processo, nonché il resoconto di Luigi Crespi.

Nella deliberazione finale, fissata il 25 settembre 1830, il consesso era così composto: presidente il governatore Franz Hartig, vicepresidente il marchese Febo d'Adda, e poi Benedetto Broglio, Girolamo Tadini Oldofredi, Gaetano Giudici, Raffaele Parravicini e Andrea Mosegig in qualità di consiglieri semplici,⁶⁰ infine i consiglieri giudiziari Virginio Borri e Felice De Carli. Non mancava che Luigi Crespi, «assente in permesso».

Gli interrogativi rivolti all'assemblea sono due. Infatti, ancor

⁶⁰ Broglio, Tadini Oldofredi, Giudici e Parravicini facevano parte del governo sin dai sui albori, essendo stati nominati il 13 gennaio 1816. Crespi era diventato consigliere nel 1821, Mosegig nel 1826. Cfr. ASMi, *Uffici e Tribunali Regi, parte moderna*, cartt. 79, 118, 512 e 585, nonché M. Meriggi, *Amministrazione e classi sociali*, 89-90, 202 e 208, ma soprattutto, per quanto attiene alla composizione del consesso, *Appendice I*, 344-345. Significative le considerazioni del confidente Ernesto Spampani sui membri del consesso milanese. Nell'intento di dimostrare che tali alti funzionari «non vedono che le cose sopra il tavolino, non sentono che i dibattimenti che accadono in Consiglio», nessuno dei consiglieri viene risparmiato dai taglienti giudizi di cui l'informatore correda le sue pagine. E così, se D'Adda «non lascerebbe la sua patria e gli affari della sua famiglia neppure lo facessero Presidente del Governo di Venezia», Parravicini è «lento che non cava mai le mani da nulla». E Broglio? «Poveretto – commenta Spampani impietosamente – è piccolo di statura come lo è in tutta l'estensione del termine. E poi è vecchio!». Sul conto di Giudici meglio non sbilanciarsi, invece, perché «essendo un Prete altro non può fare che continuare dove si trova e trattare le Cose Ecclesiastiche». A non cader vittime delle feroci accuse solamente Tadini Oldofredi («saggio, prudente, politico, e pieno di capacità») e Crespi («dotto legale [...] savio, onesto, prudente», ancorché pedante e poco pratico): vedi Ernesto Spampani a Giulio Strassoldo, 29 luglio 1825, *riservata*, in ASMi, *Presidenza di Governo*, cart. 57, n.° 1104/*geheim*.

prima di valutare se dimettere o meno il medico, il consesso doveva risolvere una questione preliminare: da più parti era messa in dubbio la competenza del governo a giudicare dell'eventuale licenziamento di Pietro Anselmi, per essere costui stato nominato chirurgo carcerario dal Senato di giustizia, con decreto n.° 1107/203 dell'8 febbraio 1827.⁶¹

Vediamo come procedono i lavori. La sessione mista si apre con la lettura, da parte del segretario Giulio Cesare Bianchi, del resoconto del relatore unitamente al voto del «Dipartimento».

Sul primo nodo da sciogliere, la posizione di Luigi Crespi non presta il fianco ad ambiguità di sorta: posto che, in base alla sovrana risoluzione del 22 luglio 1825 e del decreto aulico 12 gennaio 1827, al Senato Lombardo-Veneto competeva solamente la nomina dei funzionari pubblici, pacifica era la competenza del governo in punto di loro dimissioni.⁶² Né vi era, in effetti, alcun plausibile motivo per cui egli avrebbe dovuto denunciare l'incompetenza del consesso di cui faceva parte sulla decisione finale sul caso: ma sul punto tornerò più avanti, perché nulla si è detto sul parere dei giudici a tale riguardo.

Accantonata la questione preliminare, ecco il giudizio amministrativo occuparsi del punto nevralgico di tutta la faccenda. Per prima cosa viene portata all'attenzione di tutti la nota governativa del 26 luglio, con il voto del relatore, che si era espresso per la conservazione del medico nel suo posto di lavoro.

«Nel complesso delle informazioni e delle risultanze – scrive Luigi Crespi in calce al suo dettagliato resoconto – sorge spontanea la convinzione che il fatalissimo errore incorso debba attribuirsi piuttosto ad un equivoco della mano in cui era distratta la mente dai discorsi degli astanti, che alla negligenza o trascuratezza». L'assemblea, peraltro, non avrebbe dovuto ignorare l'incuria dello speciale, «stante che qualunque più imperito nell'arte avrebbe conosciuto l'equivoco e non avrebbe mai

⁶¹ E infatti «la prima nomina dei medici e dei chirurghi stabilmente addetti alle carceri dei Tribunali spetta al Senato» (V. Guazzo, *Il funzionario pubblico*, tit. XVII, IV, § 1, 314). E dunque, si chiedeva alcuno: anche la decisioni sulle dimissioni sarebbero dipese dalla terza istanza?

⁶² All'inizio della seduta, anche il segretario Bianchi aveva fatto notare che «al Senato Supremo di Giustizia Lombardo-Veneto, in forza della Sovrana risoluzione 22 luglio 1825 [...], la sola prima nomina era riservata». E dunque i medici e i chirurghi «entrano in ogni rapporto disciplinare» nella sfera di attribuzione del Governo. Sulla stessa lunghezza d'onda si sarebbe posto anche il Marchese d'Adda, vicepresidente.

somministrato ad una inferma [...] la dose incompatibile di veleno indicato».⁶³

La maggioranza dei consiglieri governativi aderisce alle conclusioni rassegnate, alcuni limitandosi a poche parole,⁶⁴ altri motivando ampiamente la propria decisione. Fra questi ultimi Tadini Oldofredi, che giustifica la «conservazione» del medico in servizio non solo sulla scorta del suo contegno passato e della particolarità delle circostanze, bensì puntando il dito «sull'infelice Zoncada», a suo avviso «il vero colpevole» della sciagura. L'ormai navigato alto funzionario⁶⁵ pungola lo sventurato padre con le armi del buon senso: ricorda ai colleghi che egli, «droghiere, e flebotomo non men estraneo alla cognizione dei rimedj», avrebbe dovuto essere avvezzo, sulla scorta delle mansioni disbrigate, «alla guarigione dei mali». Mette poi il dito nella piaga, addebitandogli sconsiderata avventatezza: la prescrizione della morfina non avrebbe forse dovuto destare l'ombra del sospetto in un genitore accorto? Non si trovava forse egli al capezzale della figlia durante le visite del medico, non aveva mai dato occhio alle precedenti ricette, nelle quali era prescritta la chinina? Sferra un colpo secco alle voci alzatesi in difesa del povero pizzicagnolo, ricordandone, infine, il brusco contegno tenuto di fronte alle fondate rimostranze di Giuseppe Lighetti.

Isolata, sul fronte opposto, la presidenza del governo milanese. Il rigorismo della moraleggiante monarchia ispira con suggestioni special-preventive Franz Hartig, e ne guida gli intenti suggerendogli di infliggere il castigo disciplinare: il licenziamento di Pietro Anselmi avrebbe

⁶³ Il chirurgo carcerario era peraltro già stato sufficientemente punito: una prima volta con la condanna politica, e una seconda «dalla profonda afflizione in cui fu incorso per le conseguenze del suo errore» (voto del Consigliere de Carli, allegato C al verbale della seduta del 25 settembre 1830).

⁶⁴ Così Broglio, che riteneva «l'infortunio della giovane Zoncada» il risultato di una combinazione di eventi. Un rapido cenno del capo per il Giudici e Parravicini, e qualche rilievo per il protomedico Mosetig, in accordo con le motivazioni di Girolamo Tadini Oldofredi. Concorde coll'opinione della maggioranza anche il vicepresidente.

⁶⁵ Consigliere da ormai quasi tre lustri, il Conte Girolamo Tadini Oldofredi (1773-1839), «pure poco attaccato al governo di S.M.», aveva sempre atteso alla sue mansioni con saggia esperienza: avrebbe dimostrato il medesimo zelo nel ricoprire la carica di vicepresidente provvisorio, cui era stato elevato nel 1839 da Franz Hartig, se solo la morte non l'avesse colto di lì a poco (ASMi, *Uffici Regi, parte moderna*, cart. 591. Cfr. M. Meriggi, *Amministrazione e classi sociali*, 94).

dovuto essere elevato a paradigma, a «grave esempio» per reprimere «la frequenza di simili negligenze, e di simili infortuni». Consapevole di trovarsi in minoranza, e certo che a ben poco sarebbero servite le sue argomentazioni, il governatore, lungi da atteggiamenti di fronda, limita tuttavia la sua prolusione all'essenziale e passa la parola ai magistrati dell'appello lombardo.

Se la voce della più alta carica politica si era poco fatta sentire, nella convinzione che eventuali strali all'insegna dell'intransigenza sarebbero risuonati nel vuoto, ben più stentoree echeggiano le argomentazioni del consigliere giudiziario «seniore», Virginio Borri,⁶⁶ convinto, al contrario degli uomini del governo e persino del più giovane collega Felice De Carli, che la distratta negligenza dell'Anselmi costituisca un fatto «da trattarsi con tutto rigore». Né si può sostenere che il suo pensiero sia semplicemente improntato a criteri reazionari di mera severità repressiva, posto che, nel suo denso parere, egli dà prova di una lucidità che in gran parte dei più magnanimi consiglieri di governo era stata carente. Proprio per restituire alla vicenda la sua vera portata, decide di sgombrare il campo da tutta una serie di falsi problemi.

E dunque, se è ben vero che «le circostanze dell'Anselmi richiamano commiserazione», il saggio magistrato rintuzza gli altri membri del consesso facendoli riflettere sul semplice fatto che – a dispetto della demagogia – piccole sono le avversità «in cui si sarà trovato, si trova, e si troverà l'infelice medico chirurgo» rispetto al grande dolore suscitato dalla «fine tragica della Zoncada, perita nel fiore degli anni». Insomma, prosegue il giudice, qui nessuno obietta che il medico sia «persona non immeritevole di speciali riguardi»,⁶⁷ né alcuno ignora che costui sarà d'ora innanzi costretto a soffrire la «dolorosa situazione [...] di aver causato la morte per sua colpa della giovane». Ma «se tali osservazioni spingono l'animo del Giudice alla mitezza, opposti riflessi ne lo ritraggono».

⁶⁶ Nel 1833 verrà giubilato, e sostituito da Carlo Baruffini: così dispone il foglio n.° 2362 del 1° giugno, inviato dalla Presidenza del Tribunale d'Appello alla Presidenza del Governo di Milano. rescritto presidenziale n.° 3703 del 5 giugno 1833, in ASMi, *Uffici e Tribunali Regi, parte moderna*, cart. 412.

⁶⁷ E qui il consigliere, dopo aver ricordato che il dottore è padre di ben quattro figli, ne ricorda la lodevole condotta professionale, e tutte le «favorevoli attestazioni unite alla di lui scrittura di gravame» (voto del Consigliere Borri, allegato B al verbale della seduta del 25 settembre 1830).

E pertanto, conclude: «se si considera, che l'inesperienza, la negligenza d'un medico, invece della salute, arreca la morte, come nel caso concreto, certamente chi esercita la professione medica deve osservare studio, ponderatezza e cautela nelle di lui prescrizioni». Anselmi sarebbe un uomo affranto? Tanto peggio per lui: serva d'esempio la punizione del negligente medico chirurgo «a quelli i quali esercitano tanta delicata professione». Il suo voto è chiaro: egli è «contabile di colposa negligenza, causa della più fatale conseguenza», e non deve conservarsi in servizio.⁶⁸

Occupatosi direttamente della valutazione sulle dimissioni, con gli argomenti piani di cui ho fatto menzione, Virginio Borri nulla dice sulla competenza del governo: parrebbe logico ritenere che un tale ingresso *ex abrupto* nel cuore della vicenda presupponga, da parte sua, la corretta instaurazione del giudizio amministrativo. Ma prudenza obbliga a non dar voce al silenzio.

Certa, invece, la posizione del collega Felice De Carli, che ritiene invece la conferenza mista inopinatamente costituita presso il governo.⁶⁹ Nelle sue pagine dalla grafia oscura, il giudice di Contrada de' Clerici⁷⁰ non aggiunge al dibattito elementi nuovi, ma anzi le sue argomentazioni si rivelano piuttosto convenzionali: accolta la pregiudiziale, passerebbe la palla al Senato di Giustizia; nella denegata e contraria ipotesi, non ritiene comunque giustificato il licenziamento.⁷¹

⁶⁸ Fatte tutte le concessioni del caso, Pietro Anselmi aveva pure sempre «per trascuratezza» prescritto «un veleno, anziché un antidoto», e non aveva scritto la ricetta col necessario «raccolgimento» che la sua professione impone, ma nella confusione di una «pubblica bottega».

⁶⁹ «Trattandosi [...] di nomina procedente da un Supremo Aulico Dicastero di Giustizia, mio subordinato avviso sembrami che a lui sia riservato di pronunciare su la dimissione del D. Anselmi dal posto di chirurgo carcerario attesa la condanna accennata».

⁷⁰ Al civico n. 1761 si trovava infatti «il palazzo residenza degli II.RR. Tribunali d'appello». Così l'anonima *Guida di Milano in otto passeggiate*, 1838. Con otto piccole vedute di Alessandro Sanquirico, Milano, Il polifilo, 2005, 117, testo esemplato da *Otto giorni a Milano, ossia guida pel forestiere alle cose più rimarchevoli della città e i suoi contorni divisa in otto passeggiate*, Milano, Santo Bravetta, 1838. Cfr., altresì, *Almanacco imperiale reale del Regno lombardo-veneto soggette al governo di Milano per l'anno 1834*, Milano, I.R. Stamperia, 318.

⁷¹ Per il giudice delegato «era fuor di dubbio che l'inserzione nella ricetta degli otto grammi di solfato di morfina provenne non da proposito, né da insipienza del medico Anselmi, ma da suo sbaglio».

Anche sul merito, a eccezione di uno slancio di compassione che suona proprio eccessivo – «nella storia della nostra umanità non sono punto nuove forme di equivoci prodotti da accidentale astrazione di mente, od irriflessione» –, i suoi argomenti seguono un sentiero già percorso da altri: Anselmi non è esente da colpe e è stato giustamente punito; la negligenza dell'Uggeri ha contribuito non poco al disastro; un momento di distrazione «è inetto a denigrare il carattere d'un individuo, che giusta i prodotti certificati [...], ha dato saggi non equivoci di moralità, di buona condotta, e gode di ottima fama nell'esercizio di sua professione». ⁷²

Non resta che un ulteriore passaggio, per giungere alla fine di questo tortuoso percorso. Anche qui, un ostacolo da scavalcare: sappiamo già che, sebbene i consiglieri del governo fossero orientati, «nella pluralità dei voti», a conservare in servizio il medico distratto, i loro colleghi magistrati si trovavano in disaccordo su ogni punto.

Il tema della «discordanza di voto», di per sé piuttosto spinoso, aveva da poco ricevuto disciplina giuridica. Conformandosi al diritto vivente, la circolare n.° 10353-1542 P. del 16 aprile 1830 suggeriva di rinviare la decisione, in tali ipotesi, «al dicastero superiore», e, «in ultima istanza», in caso di ulteriore disaccordo, «a S.M.». ⁷³ Preso atto della situazione di stallo, il Conte Hartig ordina la trasmissione degli atti alla Cancelleria Aulica riunita. ⁷⁴

Con decreto n.° 20450-2280 del 22 novembre la *Vereinigte Hofkanzlei* mette la parola fine al procedimento nato per un *lapsus calami*, confermando la piena potestà del governo milanese «di decidere se

⁷² Senza contare – conclude – che «la dimissione dall'impiego è una misura assai grave in linea di estimazione pubblica, e che nella fattispecie apporterebbe grave pregiudizio al D. Anselmi».

⁷³ *Atti del Governo*, 1830, Vol. I, parte seconda, n.° 12, 23-24, nonché A. Negri, *L'indicatore delle leggi*, 1830, 292. Il provvedimento riguardava la discordanza sulle dimissioni dell'impiegato reo, o assolto *ab instantia*, per la commissione di grave trasgressione di polizia. Con la circolare del 16 giugno n.° 7601-2525 C., tale disciplina sarebbe poi stata estesa a «quegli impiegati, i quali imputati per delitto ne furono assolti solamente *ab instantia*» (*Atti del Governo*, 1830, Vol. I, parte seconda, n.° 32, 64-65).

⁷⁴ Si trattava infatti dell'Aulico Dicastero degli affari civili. Sugli uffici centrali di Vienna cfr., fra i tanti, M. Meriggi, *Il Regno Lombardo-Veneto*, in *Storia d'Italia*, Vol. 18, II, Torino, UTET, 1987, 97.

debbasi conservare in servizio il Dott. Pietro Anselmi», e incaricandolo «di esercitare le funzioni di suo attributo».⁷⁵

E così il medico distratto, saldato il misero debito con la giustizia e ammonito dal tribunale d'appello,⁷⁶ poté continuare ad esercitare le sue mansioni.

5. NULLA DI FATTO: RIFLESSIONI A MENTE FREDDA

Insomma, tanto rumore per nulla: l'esito del caso avrà sicuramente deluso i fautori del rigore disciplinare. Affrontiamo però l'intera faccenda a mente fredda, per trarne qualche spunto di riflessione.

Tanto per cominciare, ci sarebbe qualcosa da dire sul *Codice dei delitti e delle gravi trasgressioni di polizia*. Che si tratti di un *Gesetzbuch* ordinato e tendenzialmente coerente nella sua struttura, questo è certo; che sul piano della repressione gli austriaci non si fossero adeguati ai più recenti ritrovati della scienza penalistica, sta bene; ma che nella concreta applicazione delle norme la durezza repressiva la facesse da padrona, questo non è sostenibile se ci si occupa dei *mala quia prohibita*. Reati di tenue gravità, specie se rapportati ai delitti, le trasgressioni erano sanzionate con pene lievi: nella parte 'politica' del codice del 1803, infatti, il trattamento più gravoso riservato alle contravvenzioni è quello dell'arresto fino a sei mesi, comminato peraltro in ben poche ipotesi.⁷⁷

Una di queste è proprio l'indefinita congerie di comportamenti

⁷⁵ Protocollo n.° 37004/4194, sessione del 10 dicembre 1830. Nella specie, la Cancelleria aveva così deciso: con riferimento alla questione preliminare era competente il Governo di Milano, perché dopo la nomina, «per i rapporti disciplinari è valida la giurisdizione ordinaria». La sovrana risoluzione del 30 novembre 1820 aveva infatti ampliato «le attribuzioni dei governi rispetto a licenziare, giubilare ed accordare remunerazioni». Pertanto, non reputando di entrare nel merito della vicenda, il caso non avrebbe dovuto nemmeno esserle inoltrato.

⁷⁶ Protocollo n.° 37004/4194, 10 dicembre 1830, il governo al Tribunale d'appello e alla Delegazione di Cremona.

⁷⁷ Facevano parte di questo scarno ventaglio di contravvenzioni alcune violazioni alla sicurezza dell'onore (capo XII), e segnatamente: l'adulterio (§ 247), il ruffianesimo (§ 258); esacerbato con inasprimenti che strizzavano l'occhio all'antico regime, ove reiterato (§ 259); l'ubriachezza (§ 267, eventualmente colle modalità dell'arresto rigoroso). La

colposi contemplati nella cornice edittale del § 89 lett. *b*, che assegnava a un insieme volutamente imprecisato di azioni e omissioni l'arresto – rigoroso, bisogna ammetterlo – da uno a sei mesi: tutto ciò, nondimeno, per un complesso di condotte suscettibili di determinare non solo il grave ferimento, ma addirittura la morte del soggetto passivo. Rilevo, in via di inciso, che la sanzione connessa dal nostro codice penale all'omicidio colposo è esattamente la medesima, sennonché quello che per gli austriaci era il massimo della pena, per noi rappresenta il minimo della scala repressiva.

Se poi dalla dimensione astratta delle norme passiamo a quella dell'applicazione concreta dei precetti, non dobbiamo nascondere come – in questa faccia buia del sistema che è la seconda parte del codice – la mano già di per sé delicata del legislatore si sia ammantata di un guanto di velluto. Qualche fiorino sborsato, nessuna sospensione, soprattutto niente licenziamento per Pietro Anselmi; a togliere il sonno al nostro medico distratto solo la consapevolezza di aver causato la morte di un altro essere umano.

A queste considerazioni se ne deve aggiungere un'altra. La vicenda di Pietro Anselmi non è solamente lo spaccato di una società, né unicamente la rappresentazione a vivide tinte di una fatalità che ancora oggi funesta la classe medica compromettendone la credibilità.⁷⁸ Il fitto carteggio ci restituisce, nel suo intricato sviluppo, la dimensione applicativa di un istituto (e del relativo procedimento) che fino ad oggi non ha ricevuto la debita attenzione. Frammentata in una disordinata pluralità di provvedimenti sparsi, la disciplina del

sicurezza dello stato e della tranquillità pubblica (capo V), che nella prima parte era tutelata rigorosamente, in via politica riservava l'arresto da tre a sei mesi – e di primo grado – solamente ai *fondatori, arrolatori* e ai *capi* delle società segrete (§ 41). Ligia la salvaguardia della vita (capo VIII): il medesimo trattamento era riservato alla «trascuranza de' propinqui dell'ammalato» (§ 114), nonché, con modalità rigorose, all'esercizio abusivo della professione medica (§ 98), e per chi aveva alterato «la notificazione dell'epoca in cui taluno è morto» (§ 129). *Last but not least* il § 89, che ormai ben conosciamo.

⁷⁸ La *Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali*, istituita il 5 novembre 2008, il 6 ottobre 2010 ha pubblicato un resoconto che non necessita di commenti: in poco più di un anno, dalla fine aprile 2009 fino alla metà del settembre successivo, i casi di malasanità in Italia sarebbero stati 242; di questi 163 si sono conclusi con il decesso del paziente. Per maggiori dettagli sui resoconti della Commissione, rinvio al sito internet camera.it/_bicamerali/nochiosco.asp?pagina=/_bicamerali/leg16/sanita/home.htm.

licenziamento dei funzionari pubblici sotto l'aquila a due teste è stata oggetto d'indagine della sola dottrina cameralistica, e in una prospettiva di assoluto secondo piano⁷⁹. Scarso, se non assente, l'interesse della storiografia sul tema: neanche troppo sullo sfondo, l'inconsueto silenzio dei carteggi d'archivio, generalmente ricchi di materiali e di suggestioni per la ricerca giuridica.

E pertanto, i fascicoli relativi alla «conferenza mista» del 25 settembre 1830 sono come una sonda che si imbatte in un corpo celeste sconosciuto e ne traccia i contorni in vista di missioni più approfondite. Con l'abolizione della giurisdizione amministrativa⁸⁰ – non dimentichiamolo –

⁷⁹ Antonio Lorenzoni dedica un solo paragrafo al tema, all'interno del nono capitolo del primo libro del suo «edificio», nel quale si propone di esporre «con quell'ordine che loro naturalmente conviene tutte quelle leggi che appartengono al Diritto pubblico interno del Regno Lombardo-Veneto» (A. Lorenzoni, *Istituzioni del diritto pubblico interno*, Vol. I, § 216, 146, per la citazione cfr. *Prefazione*, 8). Più compiuto lo sforzo di Valentino Guazzo, che, allo scopo «di svelare [...] il segreto mirabile dell'organizzazione sociale», affronta in un intero titolo della sua opera, il tema dei castighi da comminare al cattivo funzionario (V. Guazzo, *Il funzionario pubblico*, tit. XII, *Doveri – Violazioni – Punizioni*, 187-209). Poche, infine, le pagine scritte da Leone Fontana sul tema, all'interno della suo vastissimo «raccolgitore»: L. Fontana, *Regolatore amministrativo*, Vol. VII, XLI, 263-268

⁸⁰ Nel passaggio di consegne dell'Italia restaurata, «la ben oliata *Staatsmaschine* di matrice napoleonica» fu rimpiazzata – non senza rammarico – al termine del biennio di transizione (P. Aimò, *Le origini della giustizia amministrativa: consigli di Prefettura e Consiglio di Stato nell'Italia napoleonica*, ISAP, Studi e testi, 9, Milano, Giuffrè, 1990, 124). Cessava, così, l'esperienza del contenzioso amministrativo incardinato presso il Consiglio di Stato, la cui struttura si era peraltro discostata dal modello della madrepatria articolandosi in tre rami specializzati (cfr. *Terzo Statuto Costituzionale* del 5 giugno 1805, in *Bollettino delle leggi del Regno d'Italia*, Milano, Francesco Sonzogno, 1805, parte prima, n.° 38, titolo IV, 96-102). Incaricate di svolgere «funzioni interpretative» (E. Pagano, *Enti locali e Stato in Italia sotto Napoleone: 1802-1814*, Roma, Carocci, 2007, 34), le prime due sezioni – il *Collegio dei Consultori* (tit. IV, § 1.mo, artt. XIX-XXIII, 96-97) e il *Consiglio Legislativo* (tit. 2.do, artt. XXIV-XXVII, 97-98) – non discostavano il consenso – cui lo Statuto espressamente non riconosceva che una mera «voce consultiva» (art. XXXVI) – dalla tradizionale dimensione della giustizia ritenuta. In senso apparentemente centrifugo, invece, il *Consiglio degli Uditori* (tit. 3.zo, artt. XXVIII-XXIX, 98-99), che dispiegava funzioni giurisdizionali, essendo chiamato, ai sensi dell'art. XXIX, ad occuparsi «*De toutes les affaires contentieuses*» (n. 1), «*De tous les conflicts de jurisdictions*» (n. 2), ma soprattutto «*Des mises en jugement des agents immediats de l'Administration publique*» (n. 3). Le pure ampie competenze degli Uditori, tuttavia, soggiacevano anch'esse al vaglio del sovrano. Il dato trova conferma nelle scarse e laconiche norme con cui il provvedimento delinea un abbozzo del rito: trasmessi

l'esigenza di ordine negli apparati pubblici non era certo venuta meno: le articolazioni locali della monarchia imperialregia necessitavano, in altre parole, di regole di funzionamento, per risolvere quelle patologiche evenienze che in altri ordinamenti giuridici sono regolate da tribunali appositamente istituiti. All'interno della complessa *governance* della macchina statale, dunque, un ruolo di primo piano non poteva che essere occupato dall'impianto sanzionatorio qui delineato nei suoi tratti essenziali.

Sulla base degli elementi di cui ormai siamo in possesso, infine, non mi pare fuori luogo porre l'accento sulla somiglianza di forme fra la *consulta* ed il processo penale:⁸¹ un'affinità che induce a ritenere l'*iter* del licenziamento largamente modellato sulla seconda sezione della prima parte del codice del 1803. Penso al rapporto fra referato e decisione che, *mutatis mutandis*, si manifesta tanto nelle *sessioni criminali* quanto nel *giudizio amministrativo*.⁸² Se non che, accanto a questa evidente comunanza di forme, si deve registrare una notevole differenza

«per ordine di S.M.» (art. XXIX), i rapporti erano esaminati preventivamente dalle singole sezioni, quindi «presentati dal Presidente di ciascun Consiglio al Re, il quale pria di adottarli, ne ordina la trasmissione al Consiglio di Stato» (art. XXXIV). Cfr. G.S. Pene Vidari, Voce *Giustizia amministrativa (Storia)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Vol. VII, Torino 1991, 502-508, 505, nonché P. Aimò, *Le origini della giustizia amministrativa*, 104.

⁸¹ Per sgombrare il campo da eventuali dubbi mi limito a ricordare le tre fasi della *processura* presso il Tribunale Criminale: l'«investigazione preliminare» (§§ 226-306), l'«inquisizione» (§§ 334-414) e la sentenza (§§ 415-461). *Codice dei delitti*, parte prima, sezione seconda, capi I-XII, 82-178. Sui caratteri generali della procedura, cfr., tra gli studi più recenti, L. Rossetto, *Un protagonista nascosto: il ruolo del fascicolo nella giustizia criminale asburgica in territorio veneto*, in *Amministrazione della giustizia penale*, 61-91. Pur semplificata rispetto a quella relativa ai delitti, della quale costituisce una sorta di abbozzo, anche la procedura avanti la magistratura politica rivela una matrice comune con la decisione sulle dimissioni: basti volgere nuovamente l'occhio al *Gezetsbuch* del 1803 per cogliervi la tripartizione fra investigazione (§§ 293-314), inquisizione (§§ 315-377) e sentenza (§§ 378-408): *Codice dei delitti*, parte seconda, sezione seconda, capi II-V, pp. 335-367. Sui *mala quia prohibita*, tema che meriterebbe ulteriori indagini, rinvio a M. Manzatto, *Delle gravi trasgressioni di polizia*, 229-232. Segnalo, in entrambe le procedure, la totale mancanza della fase dibattimentale, in conformità ai dettami del procedimento inquisitorio. Sul punto, nonché sui «caratteri di base comuni» (ed altresì sulle differenze) fra le due procedure previste dal codice del 1803, si veda E. Dezza, *L'impossibile conciliazione*, CLXII-CLXIII.

⁸² Più semplice nel procedimento di dimissioni, più articolata ai sensi dei paragrafi del Codice del 1803, in entrambi i casi ci si imbatte in un riassunto, o *referato*, da

fra il procedimento giurisdizionale e quello amministrativo: rispetto al codice del 1803,⁸³ nella «consulta mista» a farla da padrone è il libero convincimento. E infatti, ad eccezione del tecnicismo in sede di questioni preliminari, nelle argomentazioni dei membri del «giudizio amministrativo» non è dato rinvenire valutazioni giuridiche ispirate alla geometria inquisitoria della colpevolezza: la «consulta mista» è, piuttosto, il regno delle considerazioni d'opportunità, nel segno della discrezionalità degli intenti.

parte di un relatore, cui seguiva una discussione collegiale motivata in fatto e in diritto. Per le cosiddette sessioni dei tribunali criminali, cfr. C. Povolo, *La selva incantata*, e segnatamente 34-37.

⁸³ Nel già citato discorso di Carlo Della Porta, il magistrato della commissione speciale giustifica l'adesione al principio della prova legale: si volevano evitare gli arbitri della soggettività di un *modus operandi* in base al quale «la somma probabilità è morale certezza» (Della Porta ai non condannati, n.° 181/*geheim*, 20 gennaio 1824. ASMi, *Presidenza di Governo*, cart. 68, n.° 51/*geheim*). Non dissimili le celebri valutazioni di Pietro Mantegazza: P. Mantegazza, *Alcune osservazioni sulla legislazione criminale del cessato Regno d'Italia*, Milano, Maspero e Buoche, 1814, 44-73. Sul garantismo della prova legale rinvio, ancora una volta, a L. Garlati, *Il volto umano della giustizia*, 171-174, G. Chiodi, *Il fascino discreto del libero convincimento*, 7-60, ed E. Dezza, *L'impossibile conciliazione*, CLXXVIII-CLXXXIII.